

Classificazione dei rifiuti

L'allegato 1 **numero 3** dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti contiene l'elenco dei rifiuti e indica quali sono i rifiuti speciali, gli altri rifiuti soggetti a controllo o gli altri rifiuti.

Classi di rifiuti

Lo smaltimento ecocompatibile dei **rifiuti speciali** richiede, a causa della composizione o delle proprietà fisico-chimiche o biologiche di questi ultimi, un insieme di specifiche misure tecnico-organizzative (art. 2 cpv. 2 lett. a OTRif). I rifiuti speciali sono contrassegnati con la sigla *rs* nell'elenco dei rifiuti.

Lo smaltimento ecocompatibile di **altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento** richiede, a causa della composizione o delle proprietà fisico-chimiche o biologiche di questi ultimi, anche nel traffico interno un numero limitato di specifiche misure tecniche e un insieme di specifiche misure organizzative (art. 2 cpv. 2 lett. b OTRif). Gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento sono contrassegnati con la sigla *rcm* nell'elenco dei rifiuti.

Formatiert: Hervorheben

Lo smaltimento rispettoso dell'ambiente degli **altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento** richiede, a causa della composizione o delle proprietà fisico-chimiche o biologiche di questi ultimi, un numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative (art. 2 cpv. 2 lett. b OTRif). Gli altri rifiuti soggetti a controllo sono contrassegnati con la sigla *rc* nell'elenco dei rifiuti.

Formatiert: Hervorheben

Nell'apposito elenco gli **altri rifiuti** non sono contrassegnati né come rifiuti speciali né come altri rifiuti soggetti a controllo. Non si applicano **le disposizioni** secondo il capitolo 2 OTRif (ad es. autorizzazione di smaltimento, moduli di accompagnamento, etichettatura).

Codice dei rifiuti

L'elenco dei rifiuti comprende **851** voci ed è articolato secondo la provenienza dei rifiuti stessi. La determinazione del codice di un rifiuto va effettuata secondo le istruzioni di cui all'allegato 1 numero 1.2 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif).

[Allegato 1: Ordinanza dal DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti \(OLTRif\) \(link esterno, nuova finestra\)](#) - numero 1.2

Feldfunktion geändert

Delle **423** voci contrassegnate come rifiuti speciali, **249** tipi di rifiuti sono classificati come rifiuti speciali soltanto in base alla provenienza e alla descrizione. **I rimanenti 174** sono classificabili come rifiuti speciali soltanto se contengono sostanze pericolose o se sono contaminati dalle stesse (**voci speculari**). Anche le **25** voci contrassegnate come altri rifiuti soggetti a controllo sono stabilite in modo esaustivo in base alla provenienza e alla descrizione.

Formatiert: Hervorheben

I tipi di rifiuti frequenti in settori selezionati sono definiti nella seguente rubrica oppure illustrati in base ad esempi:

[Classificazione per settore di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo](#)

Feldfunktion geändert

Domande e risposte concernenti la classificazione dei rifiuti di altri settori sono pubblicate periodicamente sul sito dell'UFAM (e non sono comprese nel presente aiuto all'esecuzione):

[Domande e risposte concernenti la classificazione dei rifiuti](#)

Feldfunktion geändert

Se un tipo di rifiuto deve essere attribuito a una voce speculare che non è stata sufficientemente precisata nelle precedenti rubriche, l'autorità valuta caso per caso se si tratta di un rifiuto speciale. Verifica se il rifiuto contiene sostanze pericolose in una quantità tale da presentare proprietà pericolose. In particolare, tiene conto delle proprietà pericolose secondo l'allegato III della Convenzione di Basilea ~~nonché~~ dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a OTRif (all. 1 n. 1.1 cpv. 3 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti). I criteri determinanti sono spiegati nella rubrica seguente:

[Classificazione dei rifiuti speciali secondo le proprietà \(progetto per la consultazione\)](#)

Feldfunktion geändert

Contatto: waste@bafu.admin.ch
Ultimo aggiornamento: 23.04.2015

Feldfunktion geändert

- [Pagina iniziale > OTRif: Traffico di rifiuti in Svizzera](#)
- > [Classificazione dei...](#)
- > [Classificazione dei...](#)
- > [Rifiuti di legno](#)

Classificazione dei rifiuti di legno e dei rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti di legno [\(secondo l'OLTRif, stato il 1° luglio 2016\)](#)

Le definizioni sono presentate sotto forma di testo, gli esempi sono presentati come elenco puntato.

Rifiuti di legno generati da aziende fornitrici o da economie domestiche

03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili Ad esempio provenienti da falegnamerie o fabbriche di mobili
03 01 04 [fers]	Rifiuti di legno contenenti sostanze pericolose (r Rifiuti di legno problematici) <ul style="list-style-type: none"> • Legno trattato in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno (ad es. di mobili per esterni) • Legno rivestito con composti organici alogenati (ad es. PVC)
03 01 05 [-]	Rifiuti della produzione di legno non trattato e non rivestito (s Scarti di legno) <u>Scarti di legno lavorati soltanto meccanicamente</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pulviscolo, sfridi, sezioni di pannelli truciolari</u>
03 01 98 [rc]	Rifiuti di legno eccetto quelli di cui ai codici 03-01-04 o 03-01-05 (legno usato) <u>Scarti di legno eccetto quelli di cui ai codici 03 01 04 o 03 01 05</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Altri rifiuti di legno trattato (ad es. con pitture o vernici)</u> • <u>Scarti di legno prodotti da industrie e aziende artigianali di lavorazione del legno, purché non siano impregnati con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto né ricoperti con rivestimenti contenenti un composto organico alogenato o di piombo o composti di piombo</u>
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta separata)
15 01 03 [rc]	Imballaggi in legno (legno usato) <ul style="list-style-type: none"> • Casse, botti • Palette monouso e multiuso, purché destinate allo smaltimento (valorizzazione materiale o termica)
17	Rifiuti edili e materiale di sterco
17 02	Legno, vetro e plastica Ad esempio es provenienti da cantieri, demolizioni, rinnovi e ristrutturazioni
17 02 97 [rc]	Legno usato proveniente da cantieri, demolizioni, rinnovi e ristrutturazioni <ul style="list-style-type: none"> • Legno precedentemente utilizzato per l'allestimento <u>Scarti di legno provenienti da cantieri</u> • Legno precedentemente utilizzato per gli interni (ad es. per travi, pavimentazioni, tavolati, soffitti, scale, porte, incassi)
17 02 98 [rsrc]	Rifiuti Rifiuti di legno contenenti sostanze pericolose (r Rifiuti di legno problematici)

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Rifiuti di legno impregnati con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto (p. es. pali telefonici e traversine ferroviarie impregnate con olio di catrame)</u> • <u>Rifiuti di legno ricoperti con rivestimenti contenenti composti di piombo (p. es. finestre con vernici di biacca)</u> • <u>Rifiuti di legno trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno (ad es. travature di tetti con pentaclorofenolo o assi di facciate, porte esterne, recinzioni, panchine di parchi, ponti in legno con prodotti per la protezione del legno contenenti arsenico)</u> • <u>Legno trattato con prodotti per la sua conservazione o impiegato all'esterno (ad es. travature di tetti, finestre, assi di facciate, porte esterne, recinzioni, panchine di parchi, ponti in legno, pali telefonici, traversine ferroviarie)</u>
20 01	Frazioni oggetto di raccolta separata (eccetto quelle di cui al codice 15 01) Ad esempio frazioni provenienti da economie domestiche e attività artigianali
20 01 37 [rsrers]	Rifiuti di legno contenenti sostanze pericolose (rRifiuti di legno problematici) <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rifiuti di legno impregnati con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto (p. es. traversine)</u> • <u>Rifiuti di legno come travature di tetti, finestre, assi di facciate, porte esterne, recinzioni, panchine di parchi, ponti in legno, pali telefonici, traversine ferroviarie)</u> • <u>Miscele di rifiuti di legno contenenti rifiuti di legno problematici</u>
20 01 38 [-]	Legno allo stato naturale <u>Rifiuti di legno allo stato naturale</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rifiuti di legno né trattati né rivestiti</u> • <u>Taglio di alberi e arbusti</u>
	<u>Rifiuti di legno eccetto quelli di cui ai codici 20 01 37 o 20 01 38</u>
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 07 [-]	<u>Rifiuti ingombranti</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Mobili in di legno (inclusi mobili con spigoli in PVC)</u>

Metodi di smaltimento

R152	Raggruppamento, deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi del codice R (nessun trattamento, i contenitori vengono svuotati) <ul style="list-style-type: none"> • <u>Raggruppamento e deposito intermedio di rifiuti di legno (senza separazione) nonché trasferimento per il trattamento (R153)</u>
R153	Selezione, raggruppamento, trattamento, deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi del codice R (i rifiuti subiscono cambiamenti, ad es. vengono prelevate frazioni o modificate le proprietà dei rifiuti) <ul style="list-style-type: none"> • <u>Separazione di rifiuti di legno e trasferimento alla valorizzazione materiale (R3)</u> • <u>Triturazione dei rifiuti di legno e trasferimento alla valorizzazione termica (R103)</u>
R101	Riciclaggio in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU)
R103	Riciclaggio in un impianto di riscaldamento industriale
R104	Riciclaggio in un cementificio

Rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti di legno

10 01	Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (diversi da quelli di cui al capitolo 19)
10 01 01 [-]	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia, diverse dalle polveri di caldaia di cui al codice 10 01 04 Ceneri residue dell'incenerimento di legno allo stato naturale o di scarti di legno non trattato provenienti da segherie
10 01 03 [-]	Ceneri leggere dalla combustione di torba e dalla combustione di legno allo stato naturale o di scarti di legno
10 01 14 [rs]	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento di rifiuti che contengono sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> Ceneri residue prodotte da un impianto a combustione alimentato con legno con un tenore in sostanze nocive superiore ai valori limite in virtù dell'allegato 5 numero 5.2 OPSR (senza considerare il valore limite per il COT). <p>Cfr.: Allegato 5 OPSR</p>
10 01 15 [-]	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui al codice 10 01 14
10 01 16 [rs]	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento di rifiuti che contengono sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> Ceneri leggere prodotte da impianti a combustione alimentati con legno con un tenore in sostanze nocive superiore ai valori limite in virtù dell'allegato 5 numero 5.2 OPSR (senza considerare il valore limite per il COT). <p>Cfr.: Allegato 5 OPSR</p>
10 01 17 [-]	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento di rifiuti, diverse da quelle di cui al codice 10 01 16
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 06 [rsre]	Rifiuti di legno contenenti sostanze pericolose (Rifiuti di legno problematici) <ul style="list-style-type: none"> Rifiuti di legno triturati il cui tenore di sostanze nocive supera uno dei valori indicativi che devono essere rispettati dai rifiuti di legno ammessi negli impianti a combustione alimentati con legno usato <p>Cfr. Controllo della qualità dei rifiuti di legno</p>
19 12 07 [-]	Rifiuti di legno né trattati né rivestiti (Legno-Rifiuti di legno allo stato naturale) <ul style="list-style-type: none"> Corteccia, trucioli, segatura, sciaveri, schegge, ceppi, rami secchi, bricchette senza leganti
19 12 98 [rc]	Rifiuti di legno eccetto quelli di cui ai codici 19 12 06 o 19 12 07 (legno usato) <ul style="list-style-type: none"> Rifiuti di legno triturati che rispettano i valori indicativi dei rifiuti di legno ammessi alla valorizzazione materiale o di quelli ammessi agli impianti a combustione alimentati con legno usato Sopravaglio

Formatiert: Schriftart: Fett

Cfr. [Controllo della qualità dei rifiuti di legno](#)

Contatto: waste@bafu.admin.ch

Ultimo aggiornamento: 09.10.2014

- Pagina iniziale > OTRif: Traffico di rifiuti in Svizzera
- > Classificazione dei...
- > Classificazione dei...
- > Rifiuti edili

Progetto di sottoposto a indagine conoscitiva: Classificazione dei rifiuti edili (esclusi i rifiuti di legno e i rifiuti metallici) e dei rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti edili (secondo l'OLTRif, stato il 1° luglio 2016)

Le definizioni sono presentate sotto forma di testo, gli esempi sono presentati come elenco puntato.

Rifiuti edili prodotti da aziende fornitrici o economie domestiche

17 01	Rifiuti edili di origine minerale (calcestruzzo di demolizione, materiale non bituminoso di demolizione delle strade e materiale di demolizione non separato)
17 01 01 [-]	Calcestruzzo di demolizione <ul style="list-style-type: none"> ● Calcestruzzo frammisto a resina epossidica
17 01 02 [-]	Mattoni
17 01 07 [-]	Materiale di demolizione non separato
17 01 98 [-]	Materiale non bituminoso di demolizione delle strade
17 02	Legno, vetro e plastica
17 02 04 [rs]	Vetro o plastica contenente sostanze pericolose o da esse contaminato
17 03	Rifiuti edili di origine minerale (materiale bituminoso di demolizione) e altri rifiuti contenenti catrame
17 03 01 [rc]	Asfalto di demolizione con un tenore di PAH al kg compreso tra 250 e 1000
17 03 02 [-]	Asfalto di demolizione con un tenore che non superi i 250 mg PAH al kg
17 03 03 [rs]	Asfalto di demolizione con un tenore di oltre 1000 mg PAH al kg nonché rifiuti contenenti catrame e catrame di carbon fossile <ul style="list-style-type: none"> ● Materiale isolanti di sughero contenenti più di 1000 mg/kg PAH ●
17 05	Suolo-Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo; materiale di scavo e di sgombero; materiale di scavo dei binari Cfr. allegato alla fine della presente tabella
17 06	Materiali isolanti e rifiuti edili contenenti amianto
17 06 01 [rs]	Materiali isolanti contenenti amianto <ul style="list-style-type: none"> ● Cartone di amianto, isolamenti di tubazioni, cordoni d'amianto, nastri isolanti elettrici e anelli di tenuta, cuscini e panni di amianto
17 06 03 [rs]	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Materiali isolanti di sughero contenenti più di 1000 mg/kg PAH</u>
17 06 04 [-]	Materiali isolanti diversi da quelli di cui ai codici 17 06 01 o 17 06 03

	<ul style="list-style-type: none"> • Materiali isolanti di polistirolo espanso o estruso
17 06 05 [rs]	Rifiuti edili con fibre d'amianto libere o che si liberano <ul style="list-style-type: none"> • Cartone di amianto, isolamenti di tubazioni, cordoni d'amianto, nastri isolanti elettrici e anelli di tenuta, cuscini e panni di amianto
17 06 98 [-]	Rifiuti edili contenenti amianto eccetto quelli di cui al codice 17 06 05 <ul style="list-style-type: none"> • Prodotti in cemento amianto (lastre, ardesie per tetti e facciate, lastre ondulate, cassette per i fiori, lastre per il tennis da tavolo) • Cartone catramato, rivestimenti per pavimenti o stucco per vetri contenente amianto • Colle per piastrelle contenenti amianto
17 08	Rifiuti edili a base di gesso
17 08 01 [rs]	Rifiuti edili a base di gesso contenenti sostanze pericolose
17 09	Altri rifiuti edili (compresi i rifiuti edili non selezionati)
17 09 01 [rs]	Rifiuti edili contenenti mercurio <ul style="list-style-type: none"> • Rivestimenti per impianti sportivi contenenti mercurio
17 09 02 [rs]	Rifiuti edili contenenti PCB <ul style="list-style-type: none"> • Rifiuti di calcestruzzo contaminati da PCB (tenore di PCB >10 mg/kg)
17 09 03 [rs]	Rifiuti edili non selezionati nonché altri rifiuti edili contenenti sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • Masse di sigillatura dei giunti con cloroparaffina • Rifiuti di parapalle di legno o di gomma • Fanghi dei bacini di sedimentazione di cantieri con un tenore in sostanze nocive superiore ai valori limite in virtù dell'allegato 5 numero 5.2 OPSR (senza considerare il valore limite per il COT) per le sostanze reattive (eccetto il TOC)
17 09 04 [rc]	Rifiuti edili non selezionati nonché altri rifiuti edili inquinati <ul style="list-style-type: none"> • Rifiuti contenenti frazioni sia combustibili sia minerali o metalli, ma non sostanze pericolose come il PCB o l'amianto • Rifiuti di calcestruzzo con un tenore in sostanze nocive compreso tra i valori limite in virtù dell'allegato 3 numero 2 F della Direttiva sul materiale di scavo e i valori limite in virtù dell'allegato 3 numero 2 OPSR (senza considerare il valore limite per il COT) per le sostanze reattive <p>Cfr.: Direttiva sul materiale di scavo Allegato 54 Q-TROPSR</p>
17 09 98 [-]	Rifiuti edili non selezionati combustibili (ad es. legno, carta, cartone, plastica) <ul style="list-style-type: none"> • Rifiuti edili non selezionati combustibili raccolti separatamente (p. es. materiale isolante, secchi, pellicole, pallet), esclusi i rifiuti speciali • Rifiuti di legno contaminati da plastica

Normativa dei valori indicativi applicabili ai rifiuti di cui al capitolo 17 05:

Classificazione del suolo estratto dallo strato superiore e da quello inferiore nonché materiale di scavo e di sgombero

Feldfunktion geändert

Metodi di smaltimento

D1	Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica) <ul style="list-style-type: none">• Deposito in una discarica per materiali inerti, per sostanze residue o reattore
D8	Trattamento biologico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti finali o miscugli che vengono smaltiti con uno dei metodi del codice D <ul style="list-style-type: none">• Trattamento biologico di materiale di scavo e di sterro inquinato prima del deposito in discarica (D1)
D9	Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti finali o miscugli che vengono smaltiti con uno dei metodi del codice D (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione ecc.) <ul style="list-style-type: none">• Trattamento di materiale di scavo e di sterro inquinato (ad es. lavaggio del suolo, trattamento termico) e trasferimento dei rifiuti per il deposito in una discarica (D1)
R152	Raggruppamento, deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi del codice R (nessun trattamento, i contenitori vengono svuotati) <ul style="list-style-type: none">• Raggruppamento e deposito intermedio di materiale di scavo (senza separazione) nonché trasferimento per il trattamento (R153)
R153	Selezione, raggruppamento, trattamento, deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi del codice R (i rifiuti subiscono cambiamenti, ad es. vengono prelevate frazioni o modificate le proprietà dei rifiuti) <ul style="list-style-type: none">• Preparazione di materiale di demolizione inquinato (ad es. separazione dei metalli) e trasferimento della frazione minerale per la valorizzazione materiale in un cementificio (R5)• Preparazione di rifiuti edili minerali e non selezionati (ad es. separazione della frazione minerale e metallica) e trasferimento della frazione combustibile per l'incenerimento in un IIRU (R101)
R160	Trattamento con un impianto mobile (metodo di riciclaggio) <ul style="list-style-type: none">• Preparazione di rifiuti edili minerali e non selezionati con un impianto mobile e trasferimento della frazione combustibile con il codice 19 12 10 [-] in un IIRU (R101)
R101	Riciclaggio in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU)
R104	Riciclaggio in un cementificio
R5	Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche <ul style="list-style-type: none">• Preparazione di materiale di scavo e di sterro inquinato (ad es. lavaggio del suolo) per la produzione di una frazione di ghiaia, impiegata direttamente come prodotto edile• Valorizzazione materiale di rifiuti minerali (potere calorifico < 11 000 kJ/kg) per la produzione di clinker di cemento o di ceramica grezza• Preparazione di conglomerato bituminoso per la produzione di asfalto riciclato

Rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti edili

19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 09 [-]	Minerali (ad es. sabbia, rocce)
19 12 10 [-]	Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 96 [rc]	Materiale fine proveniente dalla selezione dei rifiuti edili <ul style="list-style-type: none"> • da rifiuti edili non selezionati • da rifiuti edili minerali
19 13	Rifiuti prodotti dal risanamento di terreni, di materiale di scavo e di acque di falda
19 13 01 [rs]	Rifiuti solidi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo, contenenti sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • Residui di filtrazione derivati dal lavaggio del suolo con un tenore in sostanze nocive superiore ai valori limite per rifiuti depositabili nelle discariche di tipo E in virtù dell'allegato 5 numero 5.2 OPSR (senza considerare il valore limite per il COT) <p>Cfr.: Allegato 5 OPSR</p>
19 13 02 [-]	Rifiuti solidi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo eccetto quelli di cui al codice 19 13 01
19 13 03 [rs]	Fanghi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo, contenenti sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • Fanghi derivati dal lavaggio del suolo o da lavori di sgombero in seguito a inondazioni con un tenore in sostanze nocive superiore ai valori limite per rifiuti depositabili nelle discariche di tipo E in virtù dell'allegato 5 numero 5.2 OPSR (senza considerare il valore limite per il COT) <p>Cfr.: Allegato 5 OPSR</p>
19 13 04 [-]	Fanghi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo eccetto quelli di cui al codice 19 13 03

Contatto: waste@bafu.admin.ch
 Ultimo aggiornamento: 23.04.2015

Feldfunktion geändert

Feldfunktion geändert

Feldfunktion geändert

- [Pagina iniziale > OTRif: Traffico di rifiuti in Svizzera](#)
- [> Classificazione dei...](#)
- [> Classificazione dei...](#)
- [> Imprese di pittura](#)

Classificazione dei rifiuti delle imprese di pittura [\(secondo l'OLTRif, stato il 1° luglio 2016\)](#)

Le definizioni sono presentate sotto forma di testo, gli esempi sono presentati come elenco puntato.

Rifiuti senza solventi

08 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 12 [rs-]	Pitture e vernici di scarto eccetto quelle di cui al codice 08 01 11 <ul style="list-style-type: none"> • Scarti di rivestimenti diluibili con acqua (liquidi o solidi) • Pitture e vernici di scarto diluibili in acqua (liquide o solide) • Rivestimenti essiccati • Rifiuti di prodotti vernicianti in polvere
08 01 16 [rs]	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici eccetto quelli di cui al codice 08 01 15 <ul style="list-style-type: none"> • Rifiuti provenienti dal proprio impianto di separazione

Rifiuti con solventi

08 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 11 [rs]	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • Residui di rivestimenti diluibili con solventi, non clorurati • Pitture di scarto di composizione sconosciuta • Pitture di scarto non assortite • Pellicole di vernice o pittura, residui di pittura, non clorurati • Sedimenti di residui di diluenti, non clorurati • Rivestimenti essiccati, non clorurati
08 01 17 [rs]	Rifiuti prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • Residui di rivestimenti staccati, mescolati con svernicianti, non clorurati • Residui della rimozione di rivestimenti e di vernici con solventi clorurati (residui di svernicianti clorurati, fondi di solventi clorurati)
14 06	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (eccetto quelli di cui ai capitoli 07 o 08)
14 06 02 [rs]	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati (tenore di cloro > 2%)

	<ul style="list-style-type: none"> • Residui di solventi clorurati liquidi
14 06 03 [rs]	<p>Altri solventi e miscele di solventi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Residui di solventi non clorurati • Solventi dello sporco non clorurati • Solventi ancora liquidi per pennelli sporchi
14 06 04 [rs]	<p>Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Residui della rimozione di rivestimenti e di vernici con solventi clorurati (residui di svernicianti clorurati, fondi di solventi clorurati)

Polveri di scarto di rivestimenti

08 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi i materiali ceramici)
08 02 01 [rs]	<p>Polveri di scarto di rivestimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rifiuti di prodotti vernicianti in polvere

Contatto: waste@bafu.admin.ch

Ultimo aggiornamento: 09.10.2014

Classificazione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti prodotti dal trattamento di veicoli fuori uso nonché dalla manutenzione di veicoli [\(secondo l'OLTRif, stato il 1° luglio 2016\)](#)

Le definizioni sono presentate sotto forma di testo, gli esempi sono presentati come elenco puntato.

Rifiuti generati da aziende fornitrici o da economie domestiche

13 05	Residui da separatori olio/acqua
13 05 02 [rs]	Fanghi da separatori olio/acqua
13 05 08 [rs]	Miscugli di rifiuti di dissabbiatori e di separatori olio/acqua
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (eccetto quelli di cui ai capitoli 13, 14, 16 06 o 16 08)
16 01 04 [rc]	<p>Veicoli fuori uso</p> <p>Sono considerati veicoli fuori uso con il codice 16 01 04 i veicoli di cui il detentore si libera o che devono essere smaltiti nell'interesse pubblico (cfr. il concetto di «rifiuto» secondo l'art. 7 cpv. 6 LPAmb). Liberarsi di veicoli fuori uso significa consegnarli allo scopo di farli smontare e di ricavarne pezzi di ricambio.</p> <p>Non rientrano nel concetto di veicoli fuori uso con il codice 16 01 04:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i veicoli d'occasione ammessi a circolare sulle strade svizzere • le auto d'epoca secondo le apposite istruzioni dell'USTRA del 3 novembre 2008 • veicoli fuori uso che, conformemente alla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), non necessitano di una licenza di circolazione (ad es. biciclette e rimorchi per biciclette)

Altri informazioni (non fanno parte del presente aiuto all'esecuzione):



[Istruzioni per veicoli d'epoca del 3 novembre 2008 \(link esterno, nuova finestra\)](#)

Anche i veicoli fuori uso e difettosi di cui il detentore non si libera possono contaminare le acque sotterranee con la fuoriuscita di liquidi pericolosi. Di conseguenza, per la sosta di questi veicoli devono essere rispettate le disposizioni concernenti la gestione dei liquidi pericolosi per le acque (art. 22 segg. LPAc).

Metodi di smaltimento

R153	<p>Selezione, raggruppamento, trattamento, deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi del codice R (i rifiuti subiscono cambiamenti, ad es. vengono prelevate frazioni o modificate le proprietà dei rifiuti)</p> <ul style="list-style-type: none">• Rimozione delle sostanze nocive e dei liquidi e pressatura di veicoli fuori uso nonché trasferimento alla frantumazione (R153)• Frantumazione dei veicoli fuori uso da cui sono state rimosse le sostanze nocive e trasferimento delle frazioni metalliche in acciaierie (R4) o per altri trattamenti (R153)
------	--

Rifiuti prodotti dal trattamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli

12 03	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (eccetto quelli di cui al capitolo 11)
12 03 01 [rs]	<p>Soluzioni acquose di lavaggio</p> <ul style="list-style-type: none">• Soluzioni di lavaggio di pulitrici per piccoli pezzi («smartwasher»)
13 01	Scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 10 [rs]	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 [rs]	Oli sintetici per circuiti idraulici
	Qualora non sia possibile distinguere se gli oli sono stati prodotti sulla base di oli minerali o di oli sintetici, può essere utilizzato il codice 13 01 10.
13 02	Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 05 [rs]	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06 [rs]	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
	Qualora non sia possibile distinguere se gli oli sono stati prodotti sulla base di oli minerali o di oli sintetici, può essere utilizzato il codice 13 02 05.
13 02 08 [rs]	<p>Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione (incluse le miscele di oli minerali)</p> <ul style="list-style-type: none">• Miscele di oli per circuiti idraulici e di oli per ingranaggi, non clorurati
13 05	Residui da separatori olio/acqua
13 05 01 [rs]	Rifiuti solidi di dissabbiatori e di separatori olio/acqua
13 05 06 [rs]	Oli da separatori olio/acqua
13 05 07 [rs]	Acque oleose da separatori olio/acqua
13 07	Rifiuti di carburanti liquidi
13 07 01 [rs]	Olio combustibile e carburante diesel
13 07 02 [rs]	Benzina
14 06	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
14 06 01 [rs]	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02 [rs]	<p>Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose</p> <ul style="list-style-type: none">• Stuoie filtranti di pulitrici per piccoli pezzi («smartwasher»)• Materiali solidi e sporchi di grasso e di olio come stracci, leganti per olio, filtri
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli
16 01 03 [rc]	<p>Pneumatici fuori uso</p> <p>Cfr.: Classificazioni dei pneumatici fuori uso</p>
16 01 06 [rc]	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

	Tra questi rientrano i veicoli fuori uso in cui, secondo le esigenze stabilite nel presente aiuto all'esecuzione, sono stati rimossi i liquidi e le sostanze nocive. Cfr.: Smaltimento dei veicoli fuori uso
16 01 07 [rs]	Filtri dell'olio <ul style="list-style-type: none"> • Filtri dell'olio non fatti sgocciolare • Filtri dell'olio raccolti separatamente
16 01 10 [rs]	Componenti esplosivi (ad es. da «air bag»)
16 01 11 [rs]	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 13 [rs]	Liquidi per freni
16 01 14 [rs]	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • Liquido di raffreddamento
16 01 15 [-rs][-]	Liquidi antigelo eccetto quelli di cui al codice 16 01 14
16 01 16 [-]	Serbatoi per gas liquido <ul style="list-style-type: none"> • Serbatoi per gas liquido o per gas naturale svuotati
16 01 18 [-]	Metalli non ferrosi <ul style="list-style-type: none"> • Motori in alluminio smontati, senza liquidi • Telai in leghe di magnesio
16 01 21 [rs]	Componenti pericolosi eccetto quelli di cui ai codici da 16 01 07 a 16 01 11 o da 16 01 13 a 16 01 15 <ul style="list-style-type: none"> • Componenti che presentano perdite di liquidi
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 13 [rc]	Apparecchiature fuori uso eccetto quelle di cui ai codici da 16 02 09 a 16 02 12 o 20 01 21 <ul style="list-style-type: none"> • Apparecchiature elettroniche rimovibili (ad es. apparecchi radio)
16 06	Batterie al piombo e accumulatori
16 06 01 [rs]	Batterie al piombo e accumulatori al piombo
16 06 02 [rs]	Batterie al nichel-cadmio e accumulatori al nichel-cadmio
16 08	Catalizzatori esauriti
16 08 01 [-]	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino eccetto quelli di cui al codice 16 08 07 <ul style="list-style-type: none"> • Catalizzatori per autoveicoli (esclusi i filtri antiparticolato), con involucri • Catalizzatori Monoliti di metallo da catalizzatori per autoveicoli smontati, con monoliti di metallo • Monoliti di ceramica interi o triturati da catalizzatori per autoveicoli
16 08 07 [rs]	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • Filtri antiparticolato <p>Catalizzatori per autoveicoli smontati, con monoliti di ceramica e materiale isolante fibroso</p>
16 10	Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01 [rs]	Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • Acque di scarico contenenti idrocarburi, provenienti da pozzetti senza scarico
19 08	Rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque di scarico, non specificati altrimenti
19 08 13 [rs]	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque di scarico industriali <ul style="list-style-type: none"> • Fanghi prodotti da impianti di rottura delle emulsioni
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 06[rs]	Fanghi dei pozzetti stradali <ul style="list-style-type: none"> • Fanghi degli autolavaggi, purché non contengano oli

Classificazione degli scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (secondo OLTRif, stato 1° giulio 2016)

Le definizioni sono presentate sotto forma di testo, gli esempi sono presentati come elenco puntato.

Rifiuti generati da aziende fornitrici o da economie domestiche

16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 10 [rs]	<p>Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate eccetto quelle di cui al codice 16 02 09</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radiatori o trasformatori con olio contenente PCB o con un rivestimento contenente PCB (costruiti prima del 1986)
16 02 11 [rc]	<p>Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frigoriferi, congelatori, condizionatori, asciugatrici, deumidificatori, serbatoi di accumulo dell'acqua calda (boiler)
16 02 12 [rs]	<p>Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stufe ad accumulazione, quadri elettrici, ferri da stiro, tostapane, asciugacapelli, lavatrici (costruiti prima del 1989)
16 02 13 [rc]	<p>Apparecchiature fuori uso eccetto quelle di cui ai codici da 16 02 09 a 16 02 12 o 20 01 21</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione dell'ORSAE come computer, schermi, televisori, apparecchi a schermo piatto, apparecchi radiofonici, telefoni, rasoi elettrici, giocattoli funzionanti a batteria, utensili elettrici, dispositivi d'illuminazione, lavatrici, lavastoviglie • Altre apparecchiature che contengono liquidi o gas pericolosi nonché componenti elettronici come trasformatori contenenti oli o radiatori senza oli con PCB, macchine meccaniche industriali con oli per circuiti idraulici, apparecchiature elettroniche industriali, installazioni contengono SF6

Metodi di smaltimento

R153	<p>Selezione, raggruppamento, trattamento, deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi del codice R (i rifiuti subiscono cambiamenti, ad es. vengono prelevate frazioni o modificate le proprietà dei rifiuti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smontaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche con separazione dei cavi di rete e trasferimento al trattamento meccanico (R153) • Frantumazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e trasferimento delle frazioni metalliche al trattamento metallurgico (R4) • Smontaggio di tubi fluorescenti e trasferimento delle frazioni di vetro pulito alla valorizzazione materiale (R5)
------	--

Rifiuti prodotti dal trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

06 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 05 [rs]	Altre basi <ul style="list-style-type: none"> • Ammoniaca di frigoriferi ad assorbimento
13 02	Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 08 [rs]	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione (incluse le miscele di oli minerali) <ul style="list-style-type: none"> • Oli lubrificanti di compressori e ingranaggi
13 03	Oli isolanti e termoconduttori di scarto
13 03 01 [rs]	Oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB Oli con un tenore di PCB superiore a 50 mg/kg <ul style="list-style-type: none"> • Oli di radiatori o trasformatori costruiti prima del 1986
13 03 10 [rs]	Altri oli isolanti e termoconduttori <ul style="list-style-type: none"> • Oli di radiatori o trasformatori costruiti dopo il 1986
14 06	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (eccetto quelli di cui ai capitoli 07 o 08)
14 06 01 [rs]	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC <ul style="list-style-type: none"> • Prodotti refrigeranti contrassegnati dalle sigle R11-R12, R22, R112-R115, R123, R141-R142 e provenienti da apparecchi refrigeranti, impianti di climatizzazione, asciugatrici, deumidificatori
15 02	Assorbenti e materiali filtranti
15 02 02 [rs]	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • Materiali solidi e sporchi di grasso e di olio come stracci, leganti per olio, filtri
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09 [rs]	Trasformatori e condensatori contenenti PCB <ul style="list-style-type: none"> • Condensatori di alimentatori per dispositivi d'illuminazione, lavatrici, lavastoviglie, apparecchi a microonde o impianti ad alta tensione costruiti nel 1984 o in anni precedenti
16 02 13 [rc]	Apparecchiature fuori uso eccetto quelle di cui ai codici da 16 02 09 a 16 02 12 o 20 01 21 <ul style="list-style-type: none"> • Apparecchiature da cui sono state rimosse le sostanze nocive (senza condensatori, ma con circuiti stampati, display ecc.) come lavatrici, asciugatrici, forni a microonde e piastre di cottura
16 02 15 [rs]	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso <ul style="list-style-type: none"> • Compressori <u>non</u> svuotati di apparecchi refrigeranti • Display a cristalli liquidi (LCD), smontati, <u>con</u> retroilluminazione al mercurio, provenienti da elettrodomestici e apparecchi informatici o da schermi piatti • Circuiti stampati con componenti pericolosi (ad es. batterie, condensatori contenenti PCB, relè al mercurio, interruttori al mercurio) • Tamburi fotoconduttori con rivestimento al selenio o al cadmio provenienti da fotocopiatrici e apparecchi fax

	<ul style="list-style-type: none"> • Cartucce d'inchiostro di stampanti a getto d'inchiostro, contenenti sostanze pericolose • Cuffie radiogene a olio di apparecchiature a raggi X
16 02 16 [-]	<p>Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso eccetto quelli di cui ai codici 16 02 15 o 16 02 97</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartucce di toner vuote e non contenenti sostanze pericolose, provenienti da fotocopiatrici, apparecchi fax e stampanti laser • Pannelli solari privi di componenti pericolosi, provenienti da impianti fotovoltaici • Alimentatori, interi o smontati • Bobine di deviazione di schermi • Lampade a incandescenza
16 02 97 [rc]	<p>Componenti elettronici rimossi da apparecchiature fuori uso eccetto quelli di cui al codice 16 02 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tubi a raggi catodici (CRT) di televisori e schermi • Condensatori senza PCB e con fluido dielettrico provenienti da apparecchiature elettroniche fabbricate dopo il 1986 • Circuiti stampati SENZA componenti pericolosi • Display a cristalli liquidi (LCD), smontati, senza retroilluminazione, provenienti da elettrodomestici e apparecchi informatici o da schermi piatti • Pannelli solari con componenti pericolosi (ad es. celle solari al Cd), provenienti da impianti fotovoltaici • Lampade LED soggette all'ORSAE
16 02 98 [rc]	<p>Cavi metallici usati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cavi elettrici smontati
16 05	Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
16 05 04 [rs]	<p>Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propano, butano, diossido di zolfo, esafluoruro di zolfo provenienti da frigoriferi a gas o impianti di saldatura
16 05 05 [-]	<p>Gas in contenitori a pressione eccetto quelli di cui al codice 16 05 04</p> <ul style="list-style-type: none"> • CO₂ di distributori di bevande e apparecchi ad aria compressa
16 06	Batterie e accumulatori
16 06 01 [rs]	<p>Batterie al piombo e accumulatori al piombo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batterie portatili chiuse che non necessitano di manutenzione, provenienti dall'illuminazione o dall'alimentazione elettrica d'emergenza
16 06 02 [rs]	<p>Batterie al nichel-cadmio e accumulatori al nichel-cadmio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provenienti da telefoni portatili, apparecchi fotografici e videoregistratori, lampadine tascabili, rasoi elettrici, utensili
16 06 97 [rs]	<p>Batterie al litio e accumulatori al litio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provenienti da telefoni portatili, apparecchi fotografici e videoregistratori
16 06 98 [rs]	Batterie e/o accumulatori mescolati
19 10	Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo («shredder»)

19 10 01 [-]	Rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 [-]	Rifiuti di metalli non ferrosi <ul style="list-style-type: none"> • Rifiuti di alluminio • Altri rifiuti metallici non ferrosi senza alluminio e magnesio
19 10 03 [rs]	Frazione leggera della frantumazione e polveri <ul style="list-style-type: none"> • Frazione leggera e polveri filtrate derivanti dalla frantumazione
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 02 [-]	Metalli ferrosi <ul style="list-style-type: none"> • Compressori smontati da apparecchi refrigeranti, svuotati e fatti sgocciolare, messi fuori uso mediante un foro o una fenditura
19 12 03 [-]	Metalli non ferrosi <ul style="list-style-type: none"> • Motori elettrici
19 12 04 [-]	Plastica e gomma <ul style="list-style-type: none"> • Schiume isolanti (PUR), prive di CFC, degassificate (pori e matrice) • Materie plastiche, selezionate per tipo o miste, contenenti < 0,1 % di penta-BDE, < 0,1 % di octa-BDE e < 0,01 % di Cd
19 12 05 [-]	Rifiuti di vetro <ul style="list-style-type: none"> • Vetro piatto pulito di lavatrici e lampade • Vetro pulito di tubi fluorescenti • Vetroceramica delle piastre di cottura
19 12 11 [rs]	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • Materie plastiche, miste o selezionate per tipo <u>con un tenore di oltre , contenenti > 0,40.5 % di penta-BDE e di octa-BDE oppure > 0,01 % di Cd</u> • Schiume isolanti (PUR), contenenti CFC, degassificate (pori)
19 12 12 [-]	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti eccetto quelli di cui al codice 19 12 11 <ul style="list-style-type: none"> • Rifiuti combustibili misti (legno, plastica, prodotti tessili) senza sostanze pericolose
20 01	Frazioni oggetto di raccolta separata (eccetto quelle di cui al codice 15 01)
20 01 21 [rs]	Lampade contenenti mercurio <ul style="list-style-type: none"> • Tubi fluorescenti («tubi al neon») e lampade fluorescenti • Cocchi di lampade • Retroilluminazione di schermi LCD
20 01 94 [rs]	Rifiuti contenenti mercurio eccetto quelli di cui al codice 20 01 21 <ul style="list-style-type: none"> • Interruttori al mercurio di ferri da stiro, caffettiere, frigoriferi, bollitori • Polveri o fanghi contenenti mercurio (ad es. prodotti dal trattamento delle lampade)

Lo smaltimento di apparecchiature con componenti radioattivi (ad es. apparecchi di allarme contro gli incendi con l'indicazione «Radioattivo» o vecchie sveglie con quadranti rivestiti di radon) viene eseguito secondo le disposizioni esistenti in materia di radioprotezione.

Contatto: waste@bafu.admin.ch

Ultimo aggiornamento: 09.10.2014

- [Pagina iniziale > OTRif: Traffico di rifiuti in Svizzera](#)
- > [Classificazione dei...](#)
- > [Classificazione dei...](#)
- > [Rifiuti metallici](#)

Classificazione dei rifiuti metallici (esclusi i veicoli fuori uso e le apparecchiature elettriche ed elettroniche) e dei rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti metallici [\(secondo l'OLTRif, stato il 1° luglio 2016\)](#)

Le definizioni sono presentate sotto forma di testo, gli esempi sono presentati come elenco puntato.

Rifiuti generati da aziende fornitrici o da economie domestiche

15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta separata)
15 01 04 [-]	Imballaggi metallici <ul style="list-style-type: none"> • Fusti decontaminati • Contenitori di liquidi completamente svuotati, come oli minerali, pitture, vernici, diluenti non alogenati (ad es. detergenti specifici, diluenti per pitture) Perché i contenitori siano considerati come completamente svuotati, occorre rispettare i seguenti valori indicativi (ad es. per un fusto d'acciaio ONU da 200 litri): <ul style="list-style-type: none"> ○ il contenuto residuo (fango, rifiuti solidi e liquidi viscosi) non supera 1 kg (ossia circa il 5 % della tara) oppure ○ la quantità di liquido fluido residuo non supera 1 dl e ○ i fusti pressati non perdono liquidi
15 01 10 [rs]	Imballaggi contenenti residui di sostanze o di rifiuti speciali con caratteristiche particolarmente pericolose o contaminati da tali sostanze o rifiuti speciali <ul style="list-style-type: none"> • Imballaggi vuoti che hanno contenuto prodotti o rifiuti speciali che vanno classificati come sostanze o preparati particolarmente pericolosi secondo l'articolo 76 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) sostanze o preparati pericolosi dei gruppi 1 e 2 secondo l'articolo 76 OPChim
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 [-]	Rame, bronzo, ottone
17 04 02 [-]	Alluminio
17 04 03 [-]	Piombo
17 04 04 [-]	Zinco
17 04 05 [-]	Ferro e acciaio <ul style="list-style-type: none"> • Rottami ferroviari come rotaie, traversine d'acciaio e materiale della sovrastruttura • Tralicci delle linee ad alta tensione, zincati o rivestiti con minio di piombo • Rottami da demolizione sotto forma di travi, profilati, tubi ecc. • Lamiere da rivestimento e lamiere da alloggiamento
17 04 06 [-]	Stagno
17 04 07 [-]	Metalli misti
17 04 09 [rs]	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • Generatori contenenti isolamenti in amianto
17 04 10 [rs]	Cavi metallici usati impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • Cavi con isolamento a olio o con bitume

	<ul style="list-style-type: none"> • Cavi con rivestimento contenente PCB o piombo
17 04 11 [rc]	<p>Cavi <u>metallici</u> usati eccetto quelli di cui al codice 17 04 10</p> <ul style="list-style-type: none"> • cavi elettrici provenienti dalla demolizione di edifici e impianti
17 06	Materiali isolanti e rifiuti edili contenenti amianto
17 06 05 [rs]	<p>Rifiuti edili con fibre d'amianto libere o che si liberano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condotte o contenitori con isolamento in amianto
17 09	Altri rifiuti edili (compresi i rifiuti edili non selezionati)
17 09 02 [rs]	<p>Rifiuti edili contenenti PCB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contenitori, trave di acciaio, condotte con un rivestimento di protezione contenente PCB
20 01	Frazioni oggetto di raccolta separata (eccetto quelle di cui al codice 15 01)
20 01 40 [-]	<p>Metalli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rottami delle raccolte comunali

1.1.1.1 Metodi di smaltimento

R153	<p>Selezione, raggruppamento, trattamento, deposito intermedio e trasferimento dei rifiuti per sottoporli a uno dei metodi del codice R (i rifiuti subiscono cambiamenti, ad es. vengono prelevate frazioni o modificate le proprietà dei rifiuti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preselezione di rifiuti metallici • Frantumazione o cesoiatura di rifiuti metallici
R4	<p>Riciclaggio/recupero di metalli e di composti metallici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fusione dei rottami di acciaio in acciaierie o in fonderie per la fabbricazione di prodotti in acciaio • Fusione e raffinazione di metalli non ferrosi

1.1.1.2 Rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti metallici

19 10	Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo («shredder»)
19 10 01 [-]	<p>Rifiuti di ferro e acciaio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frazioni di ferro e acciaio prodotte dalla frantumazione di rifiuti metallici • Pezzi di acciaio triturati prodotti dalla cesoiatura • Rifiuti di acciaio legato
19 10 02 [-]	<p>Rifiuti di metalli non ferrosi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frazione di metalli non ferrosi prodotte dalla frantumazione di rifiuti metallici
19 10 03 [rs]	<p>Rifiuti non metallici di frantumazione («fluff») Frazione leggera e polveri</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Frazione leggera e polveri filtrate derivanti dalla frantumazione Frazione di metalli non ferrosi contenenti ceneri leggere prodotte dalla frantumazione di rifiuti metallici
19 10 05 [rs]	Altre frazioni contenenti sostanze pericolose
19 10 06 [-]	Altre frazioni eccetto quelle di cui al codice 19 10 05 <ul style="list-style-type: none"> Frazione prodotta dal tamburo di vagliatura
19 10 98 [re]	Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli di trasporto <ul style="list-style-type: none"> Residui di rottame metallico prodotti durante la cesoiatura, lo scuotimento e il trasbordo mediante magneti
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 02 [-]	Metalli ferrosi <ul style="list-style-type: none"> Rottami di ferro e di acciaio preselezionati secondo le indicazioni del presente aiuto all'esecuzione<u>all'esecuzione</u>: Smaltimento ecocompatibile di rifiuti metallici Tondino per cemento armato secondo le indicazioni di qualità presenti nel catalogo europeo delle categorie di rottami in acciaio
19 12 03 [-]	Metalli non ferrosi <ul style="list-style-type: none"> Rottami non ferrosi preselezionati secondo le indicazioni del presente aiuto all'esecuzione<u>all'esecuzione</u>: Smaltimento ecocompatibile di rifiuti metallici
19 12 04 [-]	<u>Plastica e gomma</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>Residui di materiale isolante provenienti dal riciclaggio di cavi che non contengono sostanze pericolose</u>
19 12 95 [rc]	<u>Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli di trasporto</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>Residui di rottame metallico prodotti durante la cesoiatura, lo scuotimento e il trasbordo mediante magneti</u>
19 12 97 [rs]	Residui di materiale isolante provenienti dal riciclaggio di cavi <ul style="list-style-type: none"> dalla frantumazione di cavi isolati

Feldfunktion geändert

Feldfunktion geändert

Classificazione dei rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento meccanico superficiale dei metalli (secondo OLTRif, stato 1° luglio 2016)

Le definizioni sono presentate sotto forma di testo, gli esempi sono presentati come elenco puntato.

12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 01 [-]	<p>Limatura e trucioli di materiali ferrosi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trucioli grossolani prodotti da un trattamento a secco • Trucioli metallici fini senza contaminazioni e parti contenenti ossidi, anche pressati e in bricchette (prodotti da un trattamento a secco) • Trucioli grossolani fatti sgocciolare, derivati da un procedimento per via umida
12 01 02 [-]	<p>Polveri e particolato di materiali ferrosi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiale fine di abrasione dei metalli, prodotto da un trattamento a secco (polverulenti, in polvere) • Rifiuti di stampi (es. grossi pezzi di metallo e stagno) • Rottami (es. scarti di produzione di processi metallurgici)
12 01 03 [-]	<p>Limatura e trucioli di metalli non ferrosi eccetto quelli di cui al codice 12 01 98</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trucioli grossolani prodotti da un trattamento a secco • Trucioli metallici fini senza contaminazioni e parti contenenti ossidi, anche pressati e in bricchette (prodotti da un trattamento a secco) • Trucioli grossolani fatti sgocciolare, derivati da un procedimento per via umida • Residui (ad es. di alluminio) • Recuperi nuovi (scarti di produzione della lavorazione dei metalli)
12 01 04 [-]	<p>Polveri e particolato di metalli non ferrosi eccetto quelli di cui al codice 12 01 98</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiale fine di abrasione dei metalli, prodotto da un trattamento a secco (polverulenti, in polvere)
12 01 06 [rs]	Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07 [rs]	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08 [rs]	Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09 [rs]	<p>Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acqua saponata della pulizia di superfici di lavoro delle officine meccaniche
12 01 10 [rs]	Oli sintetici per macchinari
12 01 12 [rs]	Cere e grassi esauriti

12 01 14 [rs]	Fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • <u>Materiale fine di abrasione dei metalli, derivato da un procedimento per via umida, anche pressato e in bricchette o leggermente oleoso, con contaminazioni da materiali di rettifica e da metalli ossidati, contenenti ad esempio cromo, cobalto, rame, molibdeno, nichel o berillio</u> • <u>Materiale fine di abrasione dei metalli, derivato esclusivamente da un trattamento per via umida dell'acciaio, anche pressato e in bricchette, con contaminazioni da materiali di rettifica e da metalli ossidati, senza idrocarburi</u>
12 01 15 [-rs]	Fanghi di lavorazione eccetto quelli di cui al codice 12 01 14 <ul style="list-style-type: none"> • <u>Materiale fine di abrasione dei metalli, derivato esclusivamente da un trattamento per via umida dell'acciaio, anche pressato e in bricchette, con contaminazioni da materiali di rettifica e da metalli ossidati, senza idrocarburi</u>
12 01 16 [rs]	Rifiuti di sabbiatura, contenenti sostanze pericolose
12 01 17 [-]	Rifiuti di sabbiatura eccetto quelli di cui al codice 12 01 16 <ul style="list-style-type: none"> • <u>Materiale abrasivo in acciaio al cromo-nichel di scarto derivato dall'indurimento di superfici metalliche</u>
12 01 18 [rs]	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio <ul style="list-style-type: none"> • Fanghi di officina o trucioli con un elevato contenuto di olio (grondanti olio)
12 01 20 [rs]	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • Materiali di rettifica carichi di metallo e di olio (mole, abrasivi per burattatura ecc.)
12 01 21 [rs]	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti eccetto quelli di cui al codice 12 01 20 <ul style="list-style-type: none"> • <u>Materiali di rettifica esauriti, non «carichi» (non mescolati con materiale di abrasione dei metalli e non imbevuti d'olio)</u>
12 01 98 [rs]	Rifiuti e rottami di magnesio combustibili e autoinfiammabili o tali che al contatto con l'acqua sprigionano quantità pericolose di gas combustibili <ul style="list-style-type: none"> • Trucioli di magnesio
12 03	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (eccetto quelli di cui al capitolo 11)
12 03 01 [rs]	Soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 [rs]	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore <ul style="list-style-type: none"> • Residui di distillazione (fondi di distillazione) dalla sgrassatura dei metalli con solventi alogenati
14 06	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
14 06 02 [rs]	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati (<u>tenore di cloro > 2%</u>) <ul style="list-style-type: none"> • Acqua di contatto della sgrassatura dei metalli con solventi alogenati
14 06 03 [rs]	Altri solventi e miscele di solventi
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02 [rs]	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose <ul style="list-style-type: none"> • Carbone attivo impiegato per la sgrassatura dei metalli e carico di solventi contenenti

	alogeni
--	---------

Contatto: waste@bafu.admin.ch

Ultimo aggiornamento: 09.10.2014

Classificazione dei rifiuti speciali secondo le proprietà (progetto per la consultazione)

L'elenco dei rifiuti all'allegato 1 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti contiene 173 voci che devono essere classificate come rifiuti speciali se contengono sostanze pericolose o se sono contaminate da essequiste sostanze.

In merito a queste voci occorre quindi verificare se i rifiuti in questione contengono sostanze pericolose in quantità tale da presentare proprietà pericolose. Sono considerate pericolose in particolare le proprietà elencate nell'allegato III della Convenzione di Basilea (all. 1 n. 1.1. cpv. 3 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti). Per la maggior parte di queste proprietà pericolose la Convenzione di Basilea non indica tuttavia criteri di determinazione o di deduzione concreti. Rimanda invece alle raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose (ST/SG/AC.10/1/Rev.5) oppure ad altre procedure di verifica da sviluppare su scala nazionale. Per contenere il più possibile l'onere eonnesso alla-per la verifica, occorre basarsi su regolamentazioni esistenti che, di norma, contemplano anche procedure di verifica consolidate.

In particolare per quanto riguarda i rifiuti di prodotti chimici usati, con le informazioni disponibili (ad es. in base a schede di dati di sicurezza o etichettature) e poche analisi chimiche, spesso possono essere determinate le classi di pericolo ONU secondo le raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose (attuato nell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, ADR) oppure dedotte le proprietà pericolose in base all'ordinanza sui prodotti chimici. Inoltre, per quanto possibile, le proprietà pericolose dei rifiuti devono poter essere analizzate anche in base ai metodi analitici comunemente in uso nel quadro della gestione dei rifiuti e al contenuto degli elementi o alle somme dei parametri accertati. Soltanto in caso di sospetto fondato oppure se si ritiene che i rifiuti presentino proprietà pericolose devono essere eseguite analisi supplementari. Se non vengono eseguite analisi è da supporre che i rifiuti presentino proprietà pericolose.

La tabella seguente contiene l'elenco delle proprietà pericolose secondo l'allegato III della Convenzione di Basilea nonché altre proprietà che conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) richiedono un insieme di specifiche misure tecnico-organizzative per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente. I criteri da applicare sono illustrati nelle corrispondenti sottorubriche. Le sottorubriche possono essere visualizzate cliccando direttamente sulla tabella oppure selezionando le voci del menu di navigazione a sinistra.

I criteri consentono di stabilire se i rifiuti contengono sostanze pericolose oppure se sono contaminati dalle stesse in una misura tale da presentare proprietà pericolose. Se dall'applicazione dei criteri scaturiscono risultati contraddittori, è necessario tenere conto del criterio più restrittivo. In casi motivati e dopo aver interpellato l'UFAM, l'autorità può derogare a quanto previsto. Se per determinate sostanze mancano criteri appropriati, l'UFAM li fissa in base alle prescrizioni del diritto ambientale e della protezione delle acque.

H1 Sostanze esplosive Una sostanza o un rifiuto esplosivo è una sostanza (o un miscuglio di sostanze)

		<p>solida o liquida in grado di emettere da sola, per reazione chimica, gas a una temperatura, a una pressione e a una velocità tali da produrre danni nella zona circostante.</p>
<u>H3</u>	<p><u>Gas infiammabili</u> <u>Liquidi infiammabili</u></p>	<p>I liquidi infiammabili sono liquidi, miscele di liquidi o liquidi contenenti solidi in soluzione o sospensione (p. es. pitture, vernici, lacche ecc., esclusi tuttavia le sostanze o i rifiuti classificati altrove a causa delle loro proprietà pericolose), che liberano vapori infiammabili a una temperatura non superiore a 60,5°C nella prova con crogiolo chiuso, e non superiore a 65,6°C nella prova con crogiolo aperto. (Siccome i risultati delle prove con crogiolo sia chiuso che aperto non sono esattamente comparabili, tanto è vero che spesso anche i risultati di più prove effettuate secondo lo stesso metodo variano, i regolamenti che si discostassero dalle cifre indicate più sopra per tener conto di tali differenze sarebbero ugualmente conformi allo spirito della presente definizione.)</p>
<u>H4.1</u>	<p><u>Sostanze solide infiammabili</u></p>	<p>Le sostanze o i rifiuti solidi infiammabili sono le sostanze solide diverse da quelle classificate come esplosivi, che, in condizioni normali di trasporto, si infiammano facilmente o possono, se sottoposte ad attrito, produrre o favorire un incendio.</p>
<u>H4.2</u>	<p><u>Sostanze o rifiuti spontaneamente infiammabili</u></p>	<p>Le sostanze o i rifiuti spontaneamente infiammabili sono le sostanze suscettibili di scaldarsi spontaneamente in condizioni normali di trasporto o di scaldarsi a contatto con l'aria, giungendo così ad infiammarsi.</p>
<u>H4.3</u>	<p><u>Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua liberano gas infiammabili</u></p>	<p>Le sostanze o i rifiuti che, per reazione con l'acqua, sono suscettibili di infiammarsi spontaneamente o di liberare gas infiammabili in quantità pericolosa.</p>
<u>H5.1</u>	<p><u>Sostanze comburenti</u></p>	<p>Le sostanze o i rifiuti che, senza essere necessariamente combustibili di per sé stesse, possono, di solito cedendo ossigeno, provocare o favorire la combustione di altre sostanze.</p>
<u>H5.2</u>	<p><u>Perossidi organici</u></p>	<p>Le sostanze o i rifiuti organici caratterizzati dalla presenza della struttura bivalente -O-O- sono sostanze termicamente instabili che possono subire una decomposizione autoaccelerata esotermica.</p>
<u>H6.1</u>	<p><u>Sostanze tossiche (con effetto acuto)</u></p>	<p>Le sostanze o i rifiuti che, in seguito a ingestione, inalazione o a penetrazione attraverso la cute, possono causare, nell'uomo, la morte o gravi lesioni o comunque gravi danni alla salute.</p>
<u>H6.2</u>	<p><u>Sostanze infettive</u></p>	<p>Le sostanze o i rifiuti, che contengono microrganismi vitali o le loro tossine, di cui si sa o si hanno buone ragioni di credere che causino la malattia negli animali e nell'uomo.</p>
<u>H8</u>	<p><u>Sostanze corrosive</u></p>	<p>Le sostanze o i rifiuti che, per azione chimica, causano danni gravi ai tessuti</p>

organici quando vengono in contatto con essi, o che possono, in caso di fuga, danneggiare seriamente o addirittura distruggere le altre merci trasportate o il mezzo di trasporto e che possono anche presentare altri rischi.

<u>H10</u>	<u>Sostanze irritanti</u> <u>Sostanze sensibilizzanti</u> <u>Sostanze che liberano gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua</u> <u>Sostanze che liberano gas tossici a contatto con acidi</u>	Le sostanze o i rifiuti che, per reazione con l'aria o con l'acqua, sono suscettibili di liberare gas tossici in quantità pericolosa.
<u>H11</u>	<u>Sostanze tossiche (con effetto differito o cronico)</u>	Le sostanze o i rifiuti che, in seguito a ingestione, inalazione o a penetrazione attraverso la cute, possono causare effetti differiti o cronici, oppure il cancro.
<u>H12</u>	<u>Sostanze ecotossiche</u>	Le sostanze o i rifiuti che, se vengono liberati, provocano o rischiano di provocare, a causa della bioaccumulazione e/o di effetti tossici sui sistemi biologici, impatti nocivi differiti o immediati sull'ambiente.
<u>H13</u>	<u>Sostanze suscettibili, dopo eliminazione, di dar luogo, con svariate modalità, a un'altra sostanza</u>	Le sostanze suscettibili, dopo eliminazione, di dar luogo, con svariate modalità, a un'altra sostanza, per esempio un percolato, che possiede una delle proprietà enumerate in precedenza.

Contatto: waste@bafu.admin.ch
Ultimo aggiornamento: 23.04.2015

- [Pagina iniziale > OTRif: Traffico di rifiuti in Svizzera](#)
- > [Obblighi dei detent...](#)
- > [Obblighi delle azie...](#)
- > [Moduli di accompagn...](#)

Feldfunktion geändert

Contenuto, forma e Utilizzazione di moduli di accompagnamento

Per la consegna di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento secondo l'allegato 1 OTRif e compilarli con le indicazioni richieste (art. 6 cpv. 1 OTRif). Per ogni consegna viene compilato e allegato un modulo di accompagnamento per codice di rifiuto e quantità conferita. L'utilizzazione di moduli di accompagnamento garantisce che le informazioni necessarie giungano dalle aziende fornitrici ai trasportatori e alle imprese di smaltimento. A seconda del tipo di rifiuti e della loro quantità, sono disponibili le tipologie di moduli qui di seguito riportate:

Formatiert: Schriftart: 13.5 Pt., Fett, Schriftfarbe: Schwarz, Unterschneidung ab 18 Pt., Hervorheben

Formatiert: Hervorheben

- [1. Modulo di accompagnamento per il traffico di rifiuti speciali in Svizzera](#)
- [2. Norma concernente le ingenti quantità](#)
- [3. Modulo di accompagnamento collettivo per rifiuti speciali](#)
- [4. Altri moduli di accompagnamento](#)
- [5. Norma concernente le piccole quantità](#)

1. Modulo di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera

Il modulo di accompagnamento è disponibile sia in forma elettronica che cartacea. Ogni modulo di accompagnamento ha un numero univoco contenuto, insieme alle lettere iniziali «AA» o «BB», nel codice a barre con il formato «barcode 39».

I moduli di accompagnamento elettronici possono essere generati sul sito Internet veva-online.ch. Per ogni modulo di accompagnamento viene riscosso un emolumento pari a franchi -.40 ([liberate dalle esenti da IVA](#)). L'importo è addebitato all'utente che ha elaborato la prima versione del modulo di accompagnamento ed è fatturato al termine di ogni trimestre, a condizione che siano stati richiesti più di 50 moduli (n. 2a lett. c all. OE-UFAM).

 [Ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM \(OE-UFAM\) \(link esterno, nuova finestra\)](#)

Feldfunktion geändert

Sul sito veva-online.ch si possono anche scaricare i numeri dei moduli di accompagnamento per poi stamparli con il proprio software aziendale. Tali moduli devono essere prima presentati all'UFAM per approvazione. Viene poi stabilito un tetto massimo di numeri di moduli di accompagnamento che possono essere richiesti ogni volta. Per ogni numero di modulo di accompagnamento viene fatturato anche in questo caso un emolumento pari a franchi -.40 (esenti da IVA).



[Modulo di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera \(esempio\)](#)

Feldfunktion geändert

24.02.2011 | 425 KB | DOC

 **VeVA online: programma informatico per l'esecuzione dell'ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif) (link esterno, nuova finestra)**

I numeri dei moduli di accompagnamento elettronici vengono generati dal sito veva-online.ch e sono costituiti dalle lettere AA seguite da otto cifre.

I moduli di accompagnamento stampati (n. art. 319.551) sono contrassegnati con le lettere BB seguite da otto cifre. Possono essere ordinati al prezzo di franchi -.72 (IVA inclusa) all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

 **Ordinare «Modulo accompagnamento rifiuti» presso l'UFCL (link esterno, nuova finestra)**

Feldfunktion geändert

Il modulo di accompagnamento deve venir essere compilato prima dell'inizio del trasporto. Sei la protezione delle persone, dell'ambiente o delle cose richiede una procedura urgente, i moduli di accompagnamento possono essere emessi successivamente (n. 1.6 all. 1 OTRif). Di regola, il modulo di accompagnamento viene compilato dall'azienda fornitrice. In alternativa, il modulo di accompagnamento può anche essere rilasciato dall'impresa di smaltimento nell'ambito di un servizio. L'azienda fornitrice è tuttavia responsabile dell'esattezza dei dati che la riguardano e che conferma con la sua firma (n. 1.2 all. 1 OTRif). Le seguenti indicazioni vanno riportate sul modulo di accompagnamento e confermate dalla firma dell'azienda fornitrice (art. 6 cpv. 1 in combinato disposto con il n. 1.2 lett. c all. 1 OTRif):

- nome e indirizzo: il numero d'esercizio può essere riportato successivamente a cura dell'impresa di smaltimento; se si utilizza la forma elettronica, il numero d'esercizio viene riportato automaticamente;
- codice e designazione dei rifiuti: quando si utilizza la forma elettronica, la designazione viene desunta automaticamente dall'elenco dei rifiuti; se questa designazione non è sufficiente a garantire la protezione dell'ambiente, del personale o degli impianti dell'impresa di smaltimento, lo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente o la sicurezza del trasporto, vanno allora riportati altri dati riguardanti la provenienza, la composizione e le proprietà dei rifiuti;
- quantità peso dei rifiuti in kg: se non si dispone di una bilancia, si può effettuare una stima. Se anche il contenitore viene smaltito come rifiuto, va indicato il peso lordo.
- numero di imballaggi e contenitori: per i sovrimezzi (ad es. fogli di plastica che tengono unite delle casse su un pallet) deve essere indicato il numero dei singoli colli;
- data di spedizione;
- nome e indirizzo dell'impresa di smaltimento.

Formatiert: Hervorheben

Formatiert: Hervorheben

Alcuni rifiuti speciali sottostanno anche alle prescrizioni per il trasporto di merci pericolose. Secondo tali disposizioni, il modulo di accompagnamento per il traffico di rifiuti può essere al contempo utilizzato come documento di trasporto. I dati secondo le disposizioni ADR/SDR possono essere riportati nel campo 2:

- indicare se si tratta di merce pericolosa o meno;
- registrare i dati nel campo (max. 240 caratteri);
- indicare la quantità in litri, se necessario.

Se si utilizzano moduli di accompagnamento elettronici, l'azienda fornitrice o l'impresa di smaltimento deve riportare il tipo di rifiuti, il loro peso e il numero degli imballaggi, affinché il modulo di accompagnamento possa essere salvato. Questa registrazione permette di generare un numero. È consentito riportare a mano i dati eventualmente mancanti (ad es. il trasportatore o la data di spedizione).



[Istruzioni per la creazione di moduli di accompagnamento elettronici per le aziende fornitrici](#)

20.09.2013 | 632 kB | PDF

Feldfunktion geändert



[Istruzioni per la creazione di moduli di accompagnamento elettronici per le imprese di smaltimento](#)

20.09.2013 | 606 kB | PDF

Feldfunktion geändert

Le firme sui moduli di accompagnamento devono essere autografe. Le imprese interessate devono garantire che la persona che appone la firma dispone delle necessarie conoscenze specialistiche e della relativa delega. Nei rapporti commerciali i terzi devono poter ragionevolmente ritenere in buona fede che il firmatario sia una persona autorizzata.

Il modulo di accompagnamento è composto da tre pagine contenenti le seguenti indicazioni:

- pagina 1 (forma cartacea: blu): «Deve essere conservato dall'impresa di smaltimento»;
- pagina 2 (forma cartacea: rosso): «Deve essere rispedito dall'impresa di smaltimento all'azienda fornitrice e conservato dall'azienda fornitrice»;
- pagina 3 (forma cartacea: verde): «Deve essere conservato dall'azienda fornitrice».

Se viene utilizzata la forma cartacea, l'azienda fornitrice trattiene per sé la pagina 3 del modulo di accompagnamento e consegna le pagine 1 e 2 al trasportatore. Il trasportatore riporta i dati necessari che conferma apponendo la sua firma. Consegna poi i rifiuti nonché e il modulo di accompagnamento all'impresa di smaltimento. Quest'ultima riporta a sua volta i dati necessari e, al più tardi 25 giorni dopo il conferimento dei rifiuti, conferma all'azienda fornitrice la ricezione dei rifiuti rispeditole la pagina 2 del modulo di accompagnamento. L'azienda fornitrice è tenuta a conservare i moduli di accompagnamento per almeno cinque anni (n. 1.3 - 1.5 all. 1 OTRif).

Se vengono utilizzati moduli di accompagnamento elettronici, l'azienda fornitrice non è tenuta a conservare tali moduli. In questo caso sia l'azienda fornitrice sia l'impresa di smaltimento devono necessariamente trasmettere i moduli di accompagnamento in forma elettronica e quindi confermare i dati. In caso contrario l'azienda fornitrice deve conservare i moduli di accompagnamento. Tenuto conto delle diverse possibilità di utilizzo del modulo di accompagnamento, [sul dal](#) sito veva-online.ch ne vengono sempre stampate tre copie.

Se l'impresa di smaltimento conferma la ricezione dei rifiuti presso la sede dell'azienda fornitrice (art. 11 cpv. 3 OTRif), questi devono essere trasferiti immediatamente nella sede dell'impresa di smaltimento. La conferma della ricezione e la fornitura devono essere effettuate lo stesso giorno. In questo caso, il modulo di accompagnamento non può essere utilizzato al tempo stesso come documento di trasporto secondo le prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, dato che l'azienda fornitrice che appone la sua firma nel campo 1 non corrisponde al mittente.

[inizio pagina](#)

2. Norma concernente le ingenti quantità

La norma concernente le ingenti quantità consente di utilizzare il medesimo modulo di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera che si svolge in diverse corse durante un periodo massimo di 30 giorni (all. 1 n. 2.1 lett. b OTRif). A questo scopo si devono rispettare le seguenti condizioni:

1. l'azienda fornitrice, il trasportatore e l'impresa di smaltimento sono sempre gli stessi;
2. il veicolo utilizzato è sempre quello riportato nel modulo di accompagnamento con il relativo numero di targa;
3. un allegato viene accluso al modulo di accompagnamento e, prima dell'inizio del trasporto, viene compilato con la data, l'ora e la quantità del trasporto di rifiuti.
4. I rifiuti appartengono esclusivamente a una delle seguenti categorie:
 - rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento provenienti da un sito inquinato ai sensi dell'ordinanza sui siti contaminati;
 - fanghi dei pozzetti stradali svuotati su incarico di un Comune;
 - oli esausti, ma non emulsioni o altri rifiuti provenienti da separatori olio / acqua.

Nel campo 2 del modulo di accompagnamento per il traffico di rifiuti, alla casella «Trasporto di un'ingente quantità» deve essere apposta una crocetta sul «sì».

L'impresa di smaltimento conferma sul modulo di accompagnamento la ricezione della quantità globale.

[inizio pagina](#)

3. Modulo di accompagnamento collettivo per rifiuti speciali

Per i rifiuti speciali raccolti lo stesso giorno presso diverse aziende fornitrici in quantità non superiori a 200 kg per codice di rifiuto e per azienda fornitrice può essere utilizzato il modulo di accompagnamento collettivo per rifiuti speciali (n. 2.1 lett. a all. 1 OTRif). Tuttavia, la raccolta non deve durare più di un giorno e non deve prevedere l'impiego di diversi trasportatori e di diverse zone di trasbordo. Questa forma di modulo si presta, ad esempio, alla raccolta dei rifiuti speciali sanitari presso gli studi medici.

Ogni modulo di accompagnamento collettivo ha un numero univoco costituito dalle lettere CC seguite da otto cifre. Questo modulo è munito di un codice a barre con il formato «barcode 39» che contiene le lettere iniziali CC e il numero del modulo stesso. I moduli di accompagnamento collettivo (n. art. 319.553) sono disponibili unicamente in forma stampata e possono essere ordinati [presso all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica](#). Un blocchetto da 25 moduli costa franchi 3.30 (IVA inclusa).



[Ordinare «Modulo di accompagnamento collettivo» presso l'UFCL \(link esterno, nuova finestra\)](#)

Feldfunktion geändert

L'azienda fornitrice conferma la consegna dei rifiuti firmando il modulo di accompagnamento collettivo. L'impresa di smaltimento rilascia all'azienda fornitrice un documento (ad es. la fattura) relativo al tipo e alla quantità dei rifiuti ricevuti. Il tipo di rifiuti viene contrassegnato con il codice pertinente o con un'adeguata descrizione. L'azienda fornitrice deve conservare il documento per [5-cinque](#) anni (n. 2.1.2. all. 1 OTRif).

[inizio pagina](#)

4. Altri moduli di accompagnamento

Se i moduli di accompagnamento o i moduli di accompagnamento collettivi non sono idonei (n. 2.5 all. 1 OTRif), su richiesta degli interessati, e previa consultazione dei Cantoni, l'UFAM può autorizzare l'utilizzo di altri moduli di accompagnamento, di cui stabilisce il contenuto e la forma (n. 2.5 all. 1 OTRif). Qui di seguito sono presentati gli altri moduli di accompagnamento autorizzati.

Utilizzazione di moduli di accompagnamento in casi di Aspirazione di pozzi neri nei grandi immobili

Formatiert: Hervorheben

Spesso i pozzetti stradali di vie di accesso o di aree adiacenti a immobili non possono essere attribuiti a un'azienda [fornitrice](#) che genera rifiuti. Le aziende incaricate dello svuotamento di questi pozzetti possono riportare nel modulo di accompagnamento, invece del numero d'esercizio delle aziende fornitrici, il «numero sostitutivo per immobili» del Cantone. Questo numero è reperibile sul sito [veva-online.ch](#), digitando il termine «azienda virtuale» e inserendo il nome del Cantone in cui è ubicato l'immobile. Nel campo 1 vanno indicati il nome e il luogo del committente, [nonché](#) e l'indirizzo in cui si trova l'immobile. [La-Non è richiesta la](#) firma dell'azienda fornitrice [nonché](#). Dal punto di vista giuridico, l'impiego di tale numero non implica per l'azienda incaricata dello svuotamento l'assunzione di impegni abitualmente a carico del committente quale detentore dei rifiuti.

Formatiert: Hervorheben

Moduli di accompagnamento prestampati dell'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG):

Moduli di accompagnamento prestampati per rifiuti speciali derivati dall'attività della pittura possono essere richiesti presso l'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG). I moduli di accompagnamento sono provvisti di numeri che appartengono a un ambito riservato e che iniziano con le lettere CC.

 [Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG \(link esterno, nuova finestra\)](#)

Feldfunktion geändert

5. Norma concernente le piccole quantità

Per la consegna di rifiuti speciali in quantità inferiori a 50 kg per codice e fornitura di rifiuti non occorrono moduli di accompagnamento (art. 6 cpv. 2 lett. a OTRif). In questo modo, ad esempio, le aziende artigianali possono, per conto proprio e senza modulo di accompagnamento, conferire piccoli quantitativi di rifiuti speciali alle imprese di smaltimento.

Non possono essere consegnati più di 50 kg di rifiuti speciali per fornitura, compresi i contenitori. La norma concernente le piccole quantità non è applicabile alla raccolta effettuata da un'impresa di smaltimento presso diverse aziende fornitrici di rifiuti speciali legati al particolare tipo di attività di queste ultime. In questo caso vanno utilizzati moduli di accompagnamento collettivi.

Per la consegna di rifiuti speciali legati al particolare tipo di attività dell'azienda fornitrice, quest'ultima deve indicare all'impresa di smaltimento il proprio nome e il proprio indirizzo o il proprio numero d'esercizio. L'impresa di smaltimento rilascia all'azienda fornitrice un documento (ad es. la fattura) relativo al tipo e alla quantità dei rifiuti ricevuti. Il tipo di rifiuti viene contrassegnato con il codice pertinente o con un'adeguata descrizione. L'azienda fornitrice deve conservare il documento per [5-cinque](#) anni.

Vedi anche:

[Obblighi dei trasportatori](#)

Feldfunktion geändert

[Controllo in entrata](#)

Feldfunktion geändert

Contatto: waste@bafu.admin.ch
Ultimo aggiornamento: 09.10.2014

Feldfunktion geändert

Obblighi dei trasportatori

I trasportatori possono trasportare rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento soltanto se dispongono dei moduli di accompagnamento richiesti e i rifiuti sono etichettati. Inoltre, possono consegnare i rifiuti soltanto alle imprese di smaltimento il cui nome è riportato sui moduli di accompagnamento (art. 13 OTRif).

Trasportatori

I trasportatori sono imprese che si limitano alla raccolta e al trasporto dei rifiuti. Tra queste rientrano le ditte che gestiscono zone di trasbordo, le ditte-imprese che su incarico di un Comune organizzano raccolte mobili di rifiuti speciali delle economie domestiche e li consegnano direttamente, senza deposito intermedio, a imprese di smaltimento, e le imprese di vuotatura e di manutenzione delle canalizzazioni che gestiscono veicoli senza trattamento integrato delle acque di scarico.

Informazioni aggiuntive (non comprese nel presente aiuto all'esecuzione):

 [Ufficio federale delle strade USTRA: Merci pericolose \(link esterno, nuova finestra\)](#)

Formatiert: Hervorheben

Presca in consegna dei rifiuti dall'azienda fornitrice

I trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono supporre la natura di rifiuti speciali e che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento soltanto se i moduli di accompagnamento richiesti sono acclusi, il nome dell'impresa di smaltimento è riportato sui moduli di accompagnamento e i rifiuti sono etichettati. Se alcuni colli sono avvolti da sovrinballaggi, ossia da grandi contenitori, i trasportatori non sono tenuti a verificare l'etichettatura dei singoli colli.

Moduli di accompagnamento

Se vengono utilizzati i moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti speciali in Svizzera, i trasportatori devono riportare nei campi 4 e 5 i seguenti dati, confermandoli con la propria firma prima dell'inizio del trasporto:

- nome e indirizzo;
- nome e indirizzo del trasportatore successivo o della zona di trasbordo (centro logistico), se pertinente;
- data del conferimento all'impresa di smaltimento, al successivo trasportatore o alla zona di trasbordo, se pertinente;
- tipo di trasporto;
- numero di targa del veicolo stradale (veicolo trattore e rimorchio), se pertinente.

Se vengono utilizzati moduli di accompagnamento collettivi per rifiuti speciali, i trasportatori riportano il proprio nome e indirizzo, confermando questi dati con la firma.

Formatiert: Hervorheben

I trasportatori non hanno accesso al sito veva-online.admin.ch e non possono richiedere moduli di accompagnamento elettronici.

Conferimento di rifiuti speciali all'impresa di smaltimento

Formatiert: Schriftart: 11 Pt., Fett, Hervorheben

I trasportatori possono consegnare i rifiuti speciali soltanto all'impresa di smaltimento il cui nome è riportato sul modulo di accompagnamento. Se la consegna non è possibile, i trasportatori restituiscono i rifiuti all'azienda fornitrice o, d'intesa con tale azienda, li consegnano a terzi autorizzati. Se entrambe le soluzioni non sono possibili o ragionevoli, i trasportatori informano immediatamente l'autorità cantonale competente.

I trasportatori consegnano il modulo di accompagnamento all'impresa di smaltimento e non conservano alcun documento.

Se nel trasporto sono previsti più trasportatori o zone di trasbordo, il trasportatore conferisce i rifiuti al successivo trasportatore o centro logistico, il cui nome è riportato sul modulo di accompagnamento, e attesta l'avvenuto conferimento firmando il modulo.

Zone di trasbordo (centri logistici)

Se il trasporto dall'azienda fornitrice all'impresa di smaltimento passa per una zona di trasbordo non occorre emettere un nuovo modulo di accompagnamento, a condizione che

- la durata complessiva del trasporto non superi i dieci giorni lavorativi;
- i contenitori e gli imballaggi non vengano aperti.

Le zone di trasbordo fanno parte della catena dei trasporti. Gestori di zone di trasbordo, ma non prendono in consegna i rifiuti e non sono imprese di smaltimento. Tuttavia, se la zona di trasbordo è gestita in modo che i rifiuti vengano scaricati e depositati durante la notte, l'autorità competente può, nell'ambito dell'autorizzazione edilizia o del cambiamento di destinazione, fissare delle condizioni relative, ad esempio, al genere di deposito o al quantitativo di rifiuti depositati.

Formatiert: Hervorheben

Esempio: un'impresa di trasporto si occupa della raccolta di contenitori di oli esausti presso i posti di raccolta comunali e del loro trasferimento a un'impresa di smaltimento. Per ogni posto di raccolta comunale viene emesso un modulo di accompagnamento sul quale viene riportato il nome dell'impresa di smaltimento e del sito dell'impresa di trasporto come centro logistico.

Anche un'impresa di smaltimento titolare di un'apposita autorizzazione può fungere da zona di trasbordo. Se la durata del trasporto è superiore a dieci giorni lavorativi, l'impresa di smaltimento è tenuta a prendere in consegna i rifiuti, previo accordo con l'azienda fornitrice. Per il proseguimento del trasporto devono essere richiesti nuovi moduli di accompagnamento.

Contatto: waste@bafu.admin.ch
Ultimo aggiornamento: 11.11.2015

- [Pagina iniziale > OTRif: Traffico di rifiuti in Svizzera](#)
- > [Obblighi delle impr...](#)
- > [Controllo in entrata](#)

1 Controllo in entrata

Ad ogni ricezione di rifiuti speciali o di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, prima di confermarne con la sua firma l'avvenuta ricezione, l'impresa di smaltimento verifica se è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e se i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento (art. 11 cpv. 1 OTRif).

La ricezione di rifiuti speciali o di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento avviene di regola presso la sede dell'impresa di smaltimento. L'impresa di smaltimento può tuttavia effettuare la ricezione anche presso la sede dell'azienda fornitrice se si tratta di rifiuti di produzione di composizione nota e invariata, generati regolarmente presso detta sede (art. 11 cpv. 3). In tal caso, l'azienda fornitrice riceve il documento giustificativo che attesta la corretta consegna dei rifiuti. Se l'impresa di smaltimento è autorizzata a ricevere i rifiuti e se essi questi corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, l'impresa di smaltimento per in via di principio non può più restituire i rifiuti all'azienda fornitrice senza il suo consenso.

La ricezione presso la sede dell'azienda fornitrice è tuttavia possibile soltanto se l'impresa di smaltimento può adempiere agli obblighi del controllo alla ricezione secondo l'articolo 11 capoversi 2 e 3 OTRif anche al di fuori del perimetro della propria azienda. È necessario che siano adempiute le seguenti condizioni:

- l'impresa di smaltimento dispone di personale qualificato ed è in grado di eseguire i necessari controlli presso la sede dell'azienda fornitrice;
- l'azienda fornitrice è in grado di procedere in modo sufficiente alla caratterizzazione dei propri rifiuti;
- la composizione dei rifiuti è costante e risulta da un processo produttivo;
- i rifiuti sono generati periodicamente e sono smaltiti frequentemente;
- non deve trattarsi di rifiuti generati da terzi e successivamente raccolti;
- la ricezione presso l'azienda fornitrice è confermata da una firma valida dell'impresa di smaltimento.

Esempio: nel corso di un determinato processo in un'azienda dell'industria chimica vengono generati residui di reazione. Detti residui hanno una composizione nota e costante e sono smaltiti periodicamente da un'impresa di smaltimento.

Caso 1: Le informazioni riportate sul modulo di accompagnamento sono corrette e l'impresa di smaltimento è autorizzata alla ricezione

L'impresa di smaltimento integra i dati del campo 3 del modulo di accompagnamento indicando (art. 11 cpv. 2 in combinato disposto con l'all. 1 n. 1.2 lett. c OTRif):

- il proprio numero d'esercizio;
- il numero d'esercizio dell'azienda fornitrice (se non trova questo numero sul sito veva-online.ch, lo richiede all'autorità cantonale competente);
- il codice del metodo di smaltimento utilizzato (scegliere un metodo di smaltimento autorizzato per i rifiuti in questione);
- la data di conferimento dei rifiuti;
- la data di ricezione dei rifiuti dopo l'effettuazione del controllo in entrata;
- la quantità dei rifiuti (il peso può essere diverso da quello riportato nel campo 2; se si tratta di una stima dell'azienda fornitrice). **Se anche il contenitore viene smaltito come rifiuto, va indicato il peso lordo.**

Con la firma del modulo di accompagnamento l'impresa di smaltimento conferma la ricezione dei rifiuti, divenendo in tal modo detentrica dei rifiuti speciali. Entro 25 giorni lavorativi del conferimento dei rifiuti, l'impresa di smaltimento deve rispedire all'azienda fornitrice la pagina 2 firmata del modulo di accompagnamento recante l'indicazione «Deve essere rispedito dall'impresa di smaltimento all'azienda fornitrice e conservato dall'azienda fornitrice». Questo lasso di tempo consente da un lato di effettuare il necessario controllo dei rifiuti e, dall'altro, di rispedire il modulo di accompagnamento insieme alla fattura, secondo una pratica corrente. L'impresa di smaltimento deve conservare per almeno cinque anni la pagina 1 del modulo di accompagnamento recante l'indicazione «Deve essere conservato dall'impresa di smaltimento» (n. 1.4 all. 1 OTRif).

L'utilizzazione di moduli di accompagnamento elettronici comporta per l'impresa di smaltimento la chiusura del modulo di accompagnamento entro 25 giorni lavorativi sul sito veva-online.ch. La chiusura del modulo di accompagnamento elettronico conferma la ricezione dei rifiuti, per cui non è più necessario rispedire la pagina 2 del modulo di accompagnamento. In questo caso, sia l'azienda fornitrice sia l'impresa di smaltimento sono obbligate a trasmettere i moduli di accompagnamento per via elettronica e, quindi, a confermare i loro dati. Diversamente in caso contrario, il modulo di accompagnamento debitamente firmato deve essere comunque rispedito.

Se non tutti i processi di smaltimento sono effettuati con partner che utilizzano moduli di accompagnamento elettronici, si raccomanda di rispedire in ogni caso una copia firmata del modulo di accompagnamento.

Per piccole quantità di rifiuti speciali legati al particolare tipo di attività dell'azienda, che secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera a OTRif possono essere consegnate senza moduli di accompagnamento, l'impresa di smaltimento rilascia all'azienda fornitrice un documento giustificativo (p. es. la fattura) dal quale risulti il tipo e la quantità dei rifiuti ricevuti.

Per la ricezione di rifiuti speciali prodotti da economie domestiche o di rifiuti speciali non prettamente aziendali prodotti da imprese non deve essere rilasciato alcun documento.

Vedi [Si veda anche:](#)

[Utilizzazione di moduli di accompagnamento](#)

Caso 2: I dati riportati sul modulo di accompagnamento sono erronei e l'impresa di smaltimento è autorizzata alla ricezione

D'intesa con l'azienda fornitrice, l'impresa di smaltimento corregge i dati erronei riportati sul modulo di accompagnamento. La correzione deve essere riportata in modo comprensibile sia sulla_a pagina 1 («Deve essere conservato dall'impresa di smaltimento») sia sulla_a pagina 2 («Deve essere rispedito dall'impresa di smaltimento all'azienda fornitrice e conservato dall'azienda fornitrice»). Se vengono utilizzati moduli di accompagnamento elettronici, la correzione viene salvata come nuova versione.

Se si tratta di rifiuti con diversi-codici diversi, successivamente-in un secondo tempo devono essere rilasciati nuovi moduli di accompagnamento che rendano possibile una corretta-notifica corretta.

Caso 3: L'impresa di smaltimento non è autorizzata alla ricezione

L'impresa di smaltimento rinvia i rifiuti all'azienda fornitrice o organizza, d'intesa con quest'ultima, il loro trasferimento a un'altra impresa di smaltimento autorizzata. Inoltre, informa il servizio cantonale competente in caso di particolare minaccia per l'ambiente. Ciò può, ad esempio, rivelarsi necessario se l'azienda fornitrice o il trasportatore intende effettuare il trasferimento dei rifiuti speciali con un contenitore o con un veicolo che, per negligenza grave, viola le prescrizioni di sicurezza o se i rifiuti speciali dichiarati in modo erroneo contengono composti tossici. Se un simile trasferimento viene effettuato a terzi, allora si può adoperare-utilizzare lo stesso modulo di accompagnamento. Prima di iniziare il trasporto, la nuova impresa di smaltimento deve essere registrata su un allegato al modulo di accompagnamento. Nel campo 3 va cancellato il nome e l'indirizzo dell'impresa di smaltimento e va inserita l'osservazione «Trasferimento - vedere allegato». Sull'allegato al modulo di accompagnamento vanno riportate le indicazioni relative all'impresa di smaltimento secondo le modalità del campo 3, nonché l'osservazione «Trasferimento, in quanto impresa non autorizzata alla ricezione di questi rifiuti».

L'utilizzazione di moduli di accompagnamento elettronici implica che le annotazioni a mano vadano riportate sulla copia stampata del modulo di accompagnamento. Una copia del modulo di accompagnamento con le relative annotazioni complementari sarà trasmessa all'azienda fornitrice.

Contatto: waste@bafu.admin.ch
Ultimo aggiornamento: 07.10.2014

Feldfunktion geändert

Obblighi di notifica

Le imprese di smaltimento sono tenute a notificare con cadenza trimestrale all'UFAM e alle autorità cantonali tutti i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento ricevuti dalle aziende fornitrici. La ricezione e il trasferimento di altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento devono essere notificati una volta all'anno. La registrazione su veva-online.admin.ch dei dati relativi ai due tipi di rifiuti deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre o dell'anno civile (art. 12 cpv. 3 OTRif).

La notifica consente alle autorità competenti di controllare, rapidamente e senza dover prendere in visione con grande dispendio di tempo i singoli moduli d'accompagnamento, la consegna e la ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento. Salta ad esempio subito all'occhio se durante un periodo piuttosto lungo le aziende fornitrici di rifiuti tipici di settore non registrano notifiche concernenti lo smaltimento di tali rifiuti. Per quanto riguarda le imprese di smaltimento che trasferiscono rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo, un conteggio permette di verificare se il quantitativo depositato corrisponde alle condizioni [richieste per poste nell'](#)autorizzazione allo smaltimento. Le notifiche servono infine alle autorità quale base per allestire la statistica dei rifiuti speciali.

Tramite la notifica di ricezione e di trasferimento di altri rifiuti soggetti a controllo, le autorità sono in grado di verificare se i rifiuti sono stati trasferiti unicamente a imprese autorizzate e se i quantitativi massimi ammessi per il deposito non sono stati superati. I dati servono inoltre all'allestimento di statistiche sui quantitativi di rifiuti e sul relativo trattamento.

[Notifica di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento](#)

[Notifica di altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento](#)

Contatto: waste@bafu.admin.ch
Ultimo aggiornamento: 11.11.2015

- [Pagina iniziale > OTRif: Traffico di rifiuti in Svizzera](#)
- [> Obblighi delle impr...](#)
- [> Obblighi di notifica](#)
- [> Notifica di rifiuti...](#)

Notifica di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento

I dati concernenti i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento ricevuti possono essere sia registrati manualmente sia importati come file tramite un'interfaccia. Se si utilizzano i moduli di accompagnamento elettronici, la notifica può essere generata direttamente con i dati contenuti nei moduli stessi. I dati vengono verificati dai servizi cantonali competenti.


Procedura di notifica

Utilizzando i moduli di accompagnamento elettronici, l'impresa di smaltimento può generare automaticamente una notifica attraverso la chiusura del modulo di accompagnamento stesso (conferma della ricezione). La notifica automatica può anche essere disattivata, qualora l'impresa di smaltimento intenda allestire la notifica mediante il proprio sistema informatico. A questo scopo sono disponibili delle interfacce per esportare i dati dei moduli di accompagnamento elettronici e per registrare le notifiche. Per quanto concerne le piccole quantità oppure le ricezioni corredate da moduli di accompagnamento stampati, il sito veva-online.admin.ch mette a disposizione una maschera per la registrazione manuale.

Dopo aver aggiornato eventuali notifiche erranee, l'impresa di smaltimento chiude il trimestre aziendale. Il servizio cantonale competente verifica i dati e può correggerli oppure rispedirli all'impresa di smaltimento per aggiornamento. Infine, conferma l'avvenuta verifica trasferendo i dati del trimestre.

Se, dopo la chiusura del trimestre, l'impresa di smaltimento constata che le notifiche sono incomplete o erranee, è tenuta a darne comunicazione al servizio cantonale competente. Il sistema accetta anche la registrazione tardiva delle notifiche nel trimestre successivo.

Procedura di notifica di rifiuti speciali



Procedura di notifica di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento

Dati necessari

1. Numero del modulo di accompagnamento: i numeri dei moduli di accompagnamento del traffico di rifiuti in Svizzera iniziano con due lettere seguite da otto cifre; le lettere iniziali hanno il significato qui di seguito esposto.

- AA Moduli di accompagnamento elettronici o moduli di accompagnamento generati autonomamente dall'impresa con i numeri scaricati
- BB Moduli di accompagnamento stampati (set di moduli dattiloscritti)
- CC Moduli di accompagnamento collettivi
- DD Notifiche di piccole quantità

La fornitura di piccole quantità di rifiuti speciali non richiede alcun modulo di accompagnamento (art. 6 cpv. 2 lett. a OTRif). L'impresa di smaltimento deve tuttavia notificare la ricezione dei rifiuti. Invece del numero del modulo d'accompagnamento viene utilizzato un numero composto dalle lettere «DD» seguite dal numero d'esercizio dell'impresa di smaltimento.

Quando viene notificata l'importazione di rifiuti dall'estero, invece del numero del modulo di accompagnamento viene riportato il numero del relativo documento di movimento. Quest'ultimo numero è formato dal numero della notifica e dal numero di sequenza del documento di movimento separati da un trattino. Il numero della notifica inizia con il codice del Paese composto da due caratteri.

Esempio: **DE 1350/345694-4**

Per importazioni che in via eccezionale hanno luogo con un documento di notifica svizzero, il codice del Paese esportatore deve essere anteposto al numero del documento di movimento.

Esempio: **BT-CH0004545-8**

2. Numero d'esercizio dell'azienda fornitrice: per le importazioni il numero d'esercizio dell'azienda fornitrice con sede all'estero può essere tratto dall'autorizzazione all'importazione rilasciata dall'UFAM.

3. Tipo di rifiuti: viene indicato il corrispondente codice dei rifiuti secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti; se la codifica nello Stato d'esportazione/importazione è diversa, per le importazioni si indica il codice utilizzato in Svizzera.

4. Quantità di rifiuti: indicazione in chilogrammi. Per consegne ai sensi della norma concernente le grandi quantità si registra **soltanto** il quantitativo totale.

5. Data del conferimento all'impresa di smaltimento: per consegne ai sensi della norma concernente le grandi quantità, la notifica riporta la data dell'ultimo conferimento.

6. Codice del metodo di smaltimento selezionato: si indica il codice del metodo di smaltimento impiegato secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti.



[Istruzioni sulla registrazione e sulla lettura delle notifiche LRSA](#)

18.11.2014 | 513 kB | PDF

Smaltimento di rifiuti in impianti mobili

Gli impianti di smaltimento sono tenuti a notificare la ricezione di rifiuti speciali **e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento** (ad es. la quantità dei fanghi raccolti dai pozzetti stradali). Adempiono quest'obbligo di notifica a livello centrale indicando il numero d'esercizio rilasciato dal Cantone in cui ha sede l'impresa, anche se ricevono i rifiuti (ad es. fanghi dei pozzetti stradali) in altri Cantoni. Le autorità cantonali hanno una visione generale delle attività di smaltimento dei singoli impianti mobili dato che sul sito veva-online.admin.ch hanno accesso a tutte le notifiche, alle aziende e alle autorizzazioni di smaltimento in Svizzera.

[Utilizzazione di moduli di accompagnamento](#) – Si veda: 4. Altri moduli di accompagnamento

Smaltimento di rifiuti nello stesso sito

I moduli di accompagnamento non devono essere utilizzati se i rifiuti vengono smaltiti nello stesso sito in cui sono generati oppure se il trasporto avviene per mezzo di una condotta o di un nastro trasportatore. Tuttavia, nella maggior parte dei casi la notifica dei rifiuti trattati è necessaria per fornire alle autorità competenti un quadro complessivo trasparente del volume di

rifiuti. Le notifiche, riunite per codice dei rifiuti, possono essere registrate sul sito veva-online.admin.ch. In questo caso deve essere però attribuito un secondo numero d'esercizio.

Ricezione di rifiuti speciali prodotti dalle economie domestiche

Per la ricezione di rifiuti speciali prodotti da economie domestiche o di rifiuti non prettamente aziendali prodotti da imprese non devono essere eseguite notifiche.

Contatto: waste@bafu.admin.ch

Ultimo aggiornamento: 11.11.2015

Notifica di altri rifiuti soggetti a controllo **senza obbligo di modulo di accompagnamento**

I dati sugli altri rifiuti soggetti a controllo **senza obbligo di modulo di accompagnamento** ricevuti e trasferiti sono registrati manualmente sul sito veva-online.admin.ch. Alla chiusura dell'anno di esercizio i dati sono verificati dal servizio cantonale competente e sono suddivisi secondo lo schema qui di seguito esposto:

Ricezione

1. Codice dei rifiuti secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti.
2. Quantitativi espressi in **tonnellate**. Se i rifiuti non sono pesati, è anche possibile fare la conversione considerando il numero dei pezzi o il volume. Ad esempio: pesi medi di apparecchi o veicoli fuori uso ricavati dagli indicatori di organizzazioni del settore; studio dell'UFAM sulla densità media apparente dei rifiuti minerali: 1,5 t/m³.
3. Metodo di smaltimento applicato

Sul sito veva-online.admin.ch la selezione dei metodi di smaltimento è semplificata, in quanto per ogni tipo di rifiuto è possibile scegliere tra diversi processi la cui denominazione è specificatamente orientata al tipo di rifiuto. La selezione dei metodi di smaltimento secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti avviene automaticamente.



[Elenco dei codici di processo e selezione dei metodi di smaltimento](#)

01.12.2010 | 23 kB | PDF

Trasferimento

1. Codice dei rifiuti secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti.
2. Quantità espresse in **tonnellate**.
3. Numero d'esercizio dell'impresa di smaltimento

Il numero d'esercizio dell'impresa di smaltimento può essere consultato sul sito veva-online.admin.ch. Se i rifiuti vengono esportati all'estero, il numero d'esercizio dell'impresa di smaltimento con sede all'estero è **riportato** dall'autorizzazione all'esportazione rilasciata dall'UFAM.



[Istruzioni sulla registrazione degli altri rifiuti soggetti a controllo](#)

21.11.2012 | 426 kB | PDF

Ulteriori informazioni (non fanno parte del presente aiuto all'esecuzione):



[Indicazioni sull'obbligo di notifica di rifiuti di legno](#)

27.12.2011 | 29 kB | PDF



[Foglio informativo per la notifica rc degli scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche](#)

13.02.2014 | 68 kB | PDF

Contatto: waste@bafu.admin.ch

Ultimo aggiornamento: 11.11.2015

- [Pagina iniziale > OTRif: Traffico di rifiuti in Svizzera](#)
- > [Smaltimento ecocomp...](#)
- > [Rifiuti di legno](#)
- > [Valorizzazione term...](#)

Valorizzazione termica: incenerimento di rifiuti di legno

A seconda del grado specifico di contaminazione da sostanze nocive, i rifiuti di legno non destinati alla valorizzazione materiale devono essere inceneriti in appositi impianti.

Utilizzo come combustibile legnoso in impianti a combustione alimentati con scarti di legno

Gli impianti a combustione alimentati a legna (all. 3 cif. 521 OIAt) con una potenza termica superiore a 40 kW possono essere alimentati esclusivamente con legno allo stato naturale e scarti di legno secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera c OIAt. Per scarti di legno si intendono i rifiuti prodotti da industrie e aziende artigianali di lavorazione del legno, purché non impregnati con un procedimento a getto né ricoperti con un rivestimento contenente composti organici alogenati. Le frazioni prodotte da imprese di smaltimento attraverso la separazione di rifiuti di legno di diversa provenienza non devono essere incenerite in impianti a combustione alimentati con scarti di legno, poiché non si può escludere una contaminazione da rifiuti di legno contenenti sostanze nocive.

Incenerimento in impianti a combustione alimentati con legno usato

Gli impianti d'incenerimento di legno, carta e rifiuti simili di cui all'allegato 2 cifra 72 OIAt (impianti a combustione alimentati con legno usato) possono essere alimentati con legno allo stato naturale, scarti di legno e legno usato (comprese le miscele di questi tipi di legno) secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a OIAt. Se sono impiegati rifiuti di legno triturati, deve essere dimostrata l'osservanza dei relativi valori indicativi.

Vedi:

[Controllo della qualità dei rifiuti di legno](#)

Smaltimento delle ceneri di legno

Le ceneri provenienti dal trattamento termico di legname possono essere utilizzate come costituenti secondari e aggiunte minerali per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo (all. 4 cif. 3.1 lett. d OPSR). Inoltre possono essere depositate nelle discariche e nei compartimenti di tipo C, D o E a patto che siano soddisfatti i relativi requisiti (all. 5, cif. 3.2 a 3.5, 4.4 e 5.2 OPSR). Per la cenere residua e di ciclone è importante osservare la quantità massima di COT al 2% per discariche e compartimenti di tipo C e D. Per le discariche e i compartimenti di tipo E è ammesso un tenore massimo del 5% di COT. A causa del tenore di metalli pesanti, normalmente per le ceneri dei filtri entrano in linea di conto solo il conferimento in discariche e compartimenti di tipo C. Se la cenere dei filtri viene lavata con acidi è depositabile anche in discariche e compartimenti di tipo D (all. 5 cif. 4.1 lett. e OPSR).

Incenerimento in cementifici

I cementifici possono impiegare tutti i rifiuti di legno come combustibili di sostituzione. Tuttavia, i rifiuti di legname impregnati con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati oppure trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo vanno trattati a una temperatura minima di 1100° C per almeno due secondi (all. 4 cif. 2.1 lett. b OPSR).

Incenerimento negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e in altri impianti idonei

Gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'allegato 2 cifra 71 OIA ~~e agli articoli 38 e 39 OTR~~ possono essere alimentati con tutti i tipi di rifiuti di legno. Tra questi rientrano anche le frazioni fini risultanti dalla triturazione del legno usato. Dato che in generale sono altamente contaminate da sostanze nocive, queste frazioni fini devono essere smaltite separatamente.

Contatto: waste@bafu.admin.ch

Ultimo aggiornamento: 10.04.2012

Smaltimento ecocompatibile di rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale

Il trattamento dei bagni e delle acque di scarico derivanti dal trattamento chimico superficiale tramite precipitazione e successivo smaltimento delle acque di scarico dà origine a fanghi di idrossidi di metalli. Per quanto possibile e opportuno, questi fanghi devono essere raccolti separatamente secondo il tenore metallico e destinati al recupero dei metalli mediante fusione. **Dopo il necessario trattamento, i fanghi di idrossidi di metalli non riciclabili possono essere depositati in discariche o compartimenti di tipo C.**

Essiccazione dei fanghi

Occorre soprattutto evitare che i fanghi di idrossidi di metalli essiccati prima del trasferimento si surriscaldino in particolari condizioni (ad es. a causa di una quantità eccessiva di ossidanti), rischiando l'autocombustione. Ciò può portare allo sviluppo di incendi senza fiamma e, a seconda dell'ambiente circostante, costituire una minaccia per l'uomo e l'ambiente. Le conoscenze disponibili sulle cause del surriscaldamento consentono di definire le seguenti misure preventive:



[Raccomandazione per l'essiccazione e il deposito di fanghi di idrossidi di metalli](#)

14.08.2012 | 19 kB | PDF

Valorizzazione materiale tramite fusione

I fanghi di idrossidi di metalli raccolti separatamente possono essere destinati alla valorizzazione materiale a seconda del loro tenore di metalli e della presenza di sostanze estranee. Con la fusione gli idrossidi assumono la forma metallica e possono essere utilizzati come metallo grezzo. La fondazione svizzera per il trattamento delle superfici («Fondation Suisse pour les Traitements de Surface (FSTS)») promuove la valorizzazione dei fanghi di idrossidi di metalli nell'ambito della carta degli operatori dei trattamenti delle superfici per uno smaltimento rispettoso dell'ambiente («Charta der umweltbewusst entsorgenden Oberflächenbehandler»). I membri della Carta si impegnano a destinare alla valorizzazione materiale i fanghi che presentano determinati tenori metallici.



[Schweizer Stiftung für Oberflächentechnik \(SSO\) \(externer Link, neues Fenster\)](#) - in tedesco e francese

Deposito in discarica

I fanghi di idrossidi di metalli non valorizzabili e non danneggiati da inquinanti organici possono essere depositati in discariche o compartimenti di tipo C, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'allegato 5 cifre 3.2-3.5 OPSR. Se necessario, i rifiuti devono essere sottoposti a un trattamento termico o chimico-fisico preliminare. Inoltre è consentito il deposito in

discariche sotterranee all'estero autorizzate secondo la legislazione in materia di rifiuti, nella misura in cui i rifiuti corrispondono alle condizioni di accettazione pertinenti.

Per maggiori informazioni sui codici dei rifiuti e su quelli dei metodi di smaltimento consultare la rubrica:

[Classificazione dei rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale dei metalli](#)

Contatto: waste@bafu.admin.ch

Ultimo aggiornamento: 10.04.2012

Smaltimento ecocompatibile dei rifiuti provenienti dai pozzetti stradali e dai separatori di oli minerali e di grassi

Per lo smaltimento delle acque di scarico di strade e spazi pubblici e privati come pure di aree adibite ad attività artigianali o industriali, vengono utilizzati impianti per la separazione di rifiuti solidi, oli minerali e grassi. I fanghi separati nei pozzetti vengono periodicamente rimossi mediante veicoli d'aspirazione. Dopo un eventuale trattamento preliminare sui veicoli, tali fanghi sono consegnati a un impianto stazionario dove vengono trattati. Dai fanghi o dalle frazioni separate si ricavano materiali edili come ghiaia, pietrisco e sabbia.

Pompaggio e nuovo riempimento dei pozzetti

Dopo lo svuotamento, i **pozzetti stradali dotati di curva immersa** devono essere di nuovo riempiti. Per questa operazione è possibile utilizzare acqua fornita da impianti mobili dotati di trattamento integrato delle acque di scarico, purché il pretrattamento (ad esempio filtrazione e susseguente, flocculazione) garantisca l'osservanza dei requisiti fissati dalle autorità secondo l'allegato 3.3 cifra 1 OPAC. Questa acqua per il controlavaggio è paragonabile alle acque di scarico stradali. Tuttavia, può contenere precipitati e altri materiali provenienti dal pretrattamento. Le autorità cantonali sono tenute a considerare questo particolare durante la definizione dei requisiti.

Esempi di requisiti fissati dalle autorità cantonali (non comprese nel presente aiuto all'esecuzione):



[KVV: Information an Unternehmer, die Saugwagenfahrzeuge mit integrierter Abwasservorbehandlung einsetzen möchten \(externer Link, neues Fenster\)](#) - in tedesco e francese

Di norma, l'acqua surnatante non idoneamente filtrata e/o sotto pressione proveniente dai veicoli d'aspirazione convenzionali non soddisfa detti requisiti e perciò non può essere utilizzata per il nuovo riempimento.

Dopo lo svuotamento, i **separatori di oli minerali** devono essere nuovamente riempiti, affinché la ritenuta degli oli sia garantita. I **separatori di grassi**, dotati di curva immersa e fonte di cattivi odori, devono essere nuovamente riempiti.

Trattamento dei fanghi

I fanghi dei pozzetti stradali non trattati non possono essere depositati in discariche (art. 22 OPSR). I veicoli d'aspirazione convenzionali a bordo dei quali non viene eseguito alcun trattamento delle acque di scarico oppure i quali non sono conformi ai requisiti dell'allegato 3.3 OPAC, devono consegnare a impianti stazionari tutto il carico, affinché venga trattato. Il trattamento comporta in particolare la produzione di frazioni grossolane composte da ghiaia, pietrisco o sabbia, che possono essere impiegate come materiale edile secondo quanto disposto nell'allegato 3 OPSR.

I residui prodotti dal trattamento di pozzetti stradali possono essere depositati in discariche o compartimenti di tipo E a patto che soddisfino i requisiti di cui all'allegato 5 cifra 5.2 OPSR. Altrimenti possono essere utilizzati come materie prime e sostanze di correzione della farina cruda per la fabbricazione di clinker di cemento a patto che soddisfino i requisiti di cui all'allegato 4

cifra 1.1 OPSR. Se nell'impianto mobile non può essere prodotta alcuna frazione riciclabile, è necessario un post-trattamento in un impianto stazionario idoneo, al quale si dovrà dichiarare il tipo e la quantità del flocculante impiegato.

Le frazioni fini oleose prodotte dal trattamento dei fanghi (ad es. quelli provenienti dai separatori di oli minerali) devono essere sottoposte a trattamento termico in impianti idonei (ad es. i cementifici).

I fanghi prodotti dai separatori di grassi e contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili possono essere valorizzati negli impianti di biogas. Se i residui della fermentazione sono impiegati come concimi, si deve garantire che il digestato prodotto soddisfi i requisiti di cui all'allegato 2.6 numero 2.2.1 ORRPChim e all'ordinanza sui concimi. Segnatamente, i fanghi impiegati derivanti dai separatori di grassi non possono essere miscelati con quelli provenienti dai pozzetti stradali o dai separatori di oli minerali. I veicoli adibiti a usi diversi vanno puliti prima di procedere allo svuotamento dei separatori di grassi. Il tipo e la quantità del flocculante impiegato devono essere dichiarati al gestore dell'impianto di fermentazione.



[Ordinanza sui concimi \(OCon\) \(externer Link, neues Fenster\)](#)

Per maggiori informazioni sui codici dei metodi di smaltimento consultare la rubrica:

[Classificazione dei rifiuti prodotti dai pozzetti stradali non-ché dai separatori di oli minerali e grassi](#)

Contatto: waste@bafu.admin.ch

Ultimo aggiornamento: 07.02.2013